

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

492^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1986

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	di un termine di scadenza differito agli effetti della presentazione al CIPE dei progetti di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986)» (1950) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI		
Variazioni nella composizione	3	
DISEGNI DI LEGGE		
Assegnazione	3	PAGANI Antonino (DC), relatore..... Pag. 4
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	3	ALICI (PCI) 5
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO		* ROMITA, ministro del bilancio e della programmazione economica 5
Trasmissione	3	GARIBALDI (PSI) 6
DISEGNI DI LEGGE		
Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1950		Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1951:
PRESIDENTE	4	PRESIDENTE 7
PAGANI Antonino (DC).....	4	PAGANI Maurizio (PSDI)..... 7
Discussione e approvazione:		
«Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1986, n. 404, recante determinazione		Discussione e approvazione con modificazioni:
		«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 412, concernente norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, alla polizia di Sta-

to ed ai corpi della polizia municipale. Modifiche alla legge 11 gennaio 1986, n. 3, in materia d'uso del casco protettivo» (1951) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PAGANI Maurizio (PSDI), relatore	Pag. 7
GIUSTINELLI (PCI)	8
* SIGNORILE, ministro dei trasporti	9, 14
VASSALLI (PSI)	13
GARIBALDI (PSI)	15

Discussione e approvazione di questione sospensiva:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 411, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria» (1932):

PRESIDENTE	16, 17
------------------	--------

ROMEI Roberto (DC)	Pag. 15
CONSOLI (PCI)	17

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Svolgimento:

* PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste	21
CONSOLI (PCI)	30
COSTA (DC)	32
SIGNORELLI (MSI-DN)	33
GUALTIERI (PRI)	34
COMASTRI (PCI)	36
ROSSI (PRI)	37

Annunzio di interrogazioni	39
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	46

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 SETTEMBRE 1986

47

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

PALUMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Barsacchi, Beorchia, Berlanda, Berlinguer, Boggio, Bombardieri, Condorelli, Conti Persini, Cossutta, Di Nicola, Fabbri, Frasca, Fontana, Granelli, Gusso, Mascaro, Meoli, Pasquini, Russo, Spano Ottavio, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere, Gianotti, Mitterdorfer, Pollidoro, a Strasburgo, per attività del Consiglio d'Europa; Calice, Coco, D'Amelio, Gioino, Monaco, Scardaccione, Visconti, in Campania e Basilicata, per attività della Commissione speciale per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il senatore Maravalle è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in sostituzione del senatore Covatta, entrato a far parte del Governo.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

ROMEI Roberto ed altri. — «Nuove misure a sostegno delle imprese in crisi» (1933), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nella seduta del 23 settembre 1986, la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha approvato il disegno di legge: «Finanziamento degli oneri per l'organizzazione e l'attuazione delle celebrazioni del quarantesimo anniversario della fondazione della Repubblica» (1872) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e giustizia, con lettere in data 7 agosto 1986, ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Curella, per i reati di cui all'articolo 317 del codice penale (concussione) (*Doc. IV, n. 76*);

contro il senatore Damagio, per il reato di cui all'articolo 20, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (*Doc. IV, n. 77*);

contro il senatore Frasca, per il reato di cui agli articoli 61, numero 9, 110, 624 e 625, numeri 2, 5 e 7, del codice penale (concorso in furto aggravato) (*Doc. IV, n. 78*).

**Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 1950**

PAGANI ANTONINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI ANTONINO. Signor Presidente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1950, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1986, n. 404, recante determinazione di un termine di scadenza differito agli effetti della presentazione al CIPE dei progetti di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986)», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Pagani Antonino si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1986, n. 404, recante determinazione di un termine di scadenza differito agli effetti della presentazione al CIPE dei progetti di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986)» (1950) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1986,

n. 404, recante determinazione di un termine di scadenza differito agli effetti della presentazione al CIPE dei progetti di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986)», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

PAGANI ANTONINO, *relatore*. Signor Presidente, con la legge finanziaria 1986, articolo 14, fu autorizzata la spesa di 1.520 miliardi per gli interventi gestiti attraverso le procedure di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

Si tratta in sostanza dei fondi da destinare al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse la cui istruttoria, come è noto, dopo il riparto delle somme stesse da parte del CIPE, viene operata dall'apposito nucleo di valutazione presso il Ministero del bilancio.

Con il richiamato articolo 14 della legge finanziaria 1986, si è stabilita una ulteriore autorizzazione di 1.520 miliardi di lire per il 1986, destinati ai progetti immediatamente eseguibili. Di questa somma 150 miliardi sono da destinarsi ad iniziative di sviluppo e di ammodernamento dell'agricoltura ed almeno 100 miliardi per la realizzazione di interventi organici finalizzati al recupero e al restauro di beni culturali, dei quali 30 per interventi nell'ambito del comune di Roma. Il comma 2 del citato articolo 14 faceva rinvio alle procedure già stabilite con l'articolo 21 della legge n. 130 del 1983. Il predetto articolo, nel comma terzo, stabilisce che le domande da parte delle amministrazioni interessate debbano essere avanzate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della delibera con la quale il CIPE ripartisce i fondi tra amministrazione centrale e regionale e tra settori di intervento, nonché fissa i parametri di valutazione dei progetti.

La relazione illustrativa del decreto-legge in esame pone in evidenza come, in via di fatto, la delibera del CIPE adottata l'8 maggio 1986 sia stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 3 luglio e come poi la predetta Gazzetta, supplemento ordinario n. 152, sia stata in realtà disponibile per le amministra-

zioni interessate soltanto parecchi giorni dopo la predetta data del 3 luglio. Questa situazione di fatto sarebbe addebitabile soprattutto ad agitazioni sindacali dei poligrafici. Tutto ciò evidentemente ha creato non pochi problemi per le amministrazioni interessate e in particolar modo per quelle regionali.

In conclusione, nel caso in esame, le ragioni che hanno consigliato il Governo ad adottare uno strumento di urgenza attengono alla stessa operatività delle disposizioni volute dal legislatore in sede di legge finanziaria 1986.

In buona sostanza, si tratta di non vanificare la previsione di cui all'articolo 14, comma 2, prima richiamato offrendo alle regioni, in particolare, la possibilità di avanzare per tempo progetti volti ad utilizzare lo stanziamento di 1.520 miliardi per il 1986. La questione, quindi, sembra avere un rilievo essenzialmente organizzatorio-procedurale, per cui ben difficilmente appare contestabile la scelta del Governo.

Al riguardo va altresì ricordato che per procedere nella istruttoria dei progetti in questione il comma 4 dello stesso articolo 14 della legge finanziaria 1986 ha previsto che sia necessario approvare preventivamente la nuova disciplina legislativa del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. In un certo qual modo, quindi, la decretazione d'urgenza in esame appare propedeutica della normativa di riforma del nucleo che, come è noto, è stata di recente approvata in sede deliberante dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati e il cui esame dovrebbe iniziare rapidamente anche presso questo ramo del Parlamento.

Nel corso dell'esame del decreto-legge da parte dell'altro ramo del Parlamento va, infine, segnalato che non sono state introdotte modifiche, ciò a conferma del carattere sostanzialmente tecnico-procedurale della normativa in questione, il cui *iter* potrebbe pertanto concludersi rapidamente anche presso il Senato della Repubblica senza modifiche. Grazie, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Alici. Ne ha facoltà.

ALICI. Come è stata breve la relazione altrettanto breve sarà l'intervento che faccio a nome del Gruppo comunista, con le osservazioni che abbiamo già avanzato in fase di discussione del provvedimento in sede di Commissione bilancio.

Non c'è dubbio che le cose dette dal relatore siano validissime, cioè che non si può non approvare questo provvedimento altrimenti si corre il rischio di provocare un danno notevole rispetto agli stanziamenti fatti sul FIO con la legge finanziaria dell'anno scorso.

Si è detto che è stato il ritardo nella pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* dovuto allo sciopero del poligrafico dello Stato, ma noi non siamo convinti che sia solo questa la causa, ma riprenderemo questo argomento, visto e considerato che la prossima settimana affronteremo la discussione anche in questo ramo del Parlamento attorno ai problemi del FIO. E ripeto: non siamo tanto ingenui da credere fino in fondo che il ritardo sia dovuto allo sciopero dei poligrafici; forse c'è qualcosa di più, su cui torneremo.

Fatta questa brevissima considerazione, confermiamo qui il voto favorevole del Gruppo comunista, che già era stato garantito in sede di Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

PAGANI ANTONINO, relatore. Signor Presidente, non ho altro da aggiungere a quanto già detto. Chiedo l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* **ROMITA, ministro del bilancio e della programmazione economica.** Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio il relatore per la chiarezza e la concisione della relazione, alla quale mi rimetto pienamente.

Vorrei assicurare il senatore Alici che non

c'è stata alcuna ragione nascosta oltre al ritardo del poligrafico nello stampare la *Gazzetta Ufficiale* che ha portato alla necessità di questo rinvio della data di presentazione.

La verità è che la delibera di cui si parla fu adottata dal CIPE l'8 maggio del 1986: si tratta di delibera molto complessa che quest'anno abbiamo voluto che fosse riunita in un'unica sintesi in un annesso speciale della *Gazzetta Ufficiale* insieme con la nota informativa e tutte le istruzioni necessarie perchè le amministrazioni interessate fossero messe il più facilmente possibile in grado di corrispondere alle esigenze di presentazione delle domande.

La delibera, quindi, è stata adottata l'8 maggio — come ha ricordato il relatore — pubblicata in un supplemento speciale, teoricamente, della *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio, che poi in realtà è andato in distribuzione oltre la metà di luglio: di qui l'unica e sola ragione che ci ha portato a proporre questo rinvio. Pertanto, la ragione è legata alla ne-

cessità di dar modo alle amministrazioni, le cui richieste di utilizzazione del FIO sono crescenti e riferite ad esigenze molto importanti ed urgenti, di utilizzare fino in fondo lo spirito della legge, vale a dire di avere 60 giorni concreti per la presentazione delle domande.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 luglio 1986, n. 404, recante determinazione di un termine di scadenza differito agli effetti della presentazione al CIPE dei progetti di cui all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Art. 1.

1. Limitatamente al 1986, il termine per la presentazione al CIPE dei progetti di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, richiamato dal comma 2 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevato di venti giorni, con scadenza al 22 settembre 1986.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Intendo dichiarare che il Gruppo socialista è favorevole a questo provvedimento aderendo in pieno alle motivazioni addotte dal relatore nella sua illustrazione iniziale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

**Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 1951**

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI MAURIZIO. A nome dell'8^a Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1951, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 412, concernente norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, alla polizia di Stato ed ai corpi di polizia municipale. Modifiche alla legge 11 gennaio 1986, n. 3, in materia di uso del casco protettivo», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Pagani Maurizio si intende accolta.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 412, concernente norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, alla polizia di Stato ed ai corpi di polizia municipale. Modifiche alla legge 11 gennaio 1986, n. 3, in materia di uso del casco protettivo» (1951) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione

in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 412, concernente norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la determinazione delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, alla polizia di Stato ed ai corpi di polizia municipale. Modifiche alla legge 11 gennaio 1986, n. 3, in materia di uso del casco protettivo», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

PAGANI MAURIZIO, *relatore*. Il provvedimento in esame riguarda la sanatoria di una situazione venutasi a creare a seguito dell'approvazione della legge 11 gennaio 1986, n. 3, relativa ai caschi protettivi, argomento che la stampa ha molto pubblicizzato, in dotazione alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, alla polizia dello Stato ed ai corpi di polizia municipale. Tali corpi avevano già in dotazione e in uso, secondo regolamenti interni e prima che intervenisse la legge in oggetto, i caschi di protezione. La legge n. 3 dettava, peraltro, norme di omologazione per i caschi, senza farsi carico di escludere i caschi già in dotazione ai corpi su elencati. È nato pertanto il problema se tali caschi fossero o meno omologabili; ciò ha fatto sorgere alcuni contrattempi in quanto poteva, e può, determinarsi la situazione, quasi paradossale, per cui i corpi dello Stato potrebbero avere in dotazione caschi di tipo illegale.

Il provvedimento presentato, già approvato dalla Camera dei deputati il 18 settembre 1986, prevede la sanatoria di codesta situazione, e in particolare al comma 3 dell'articolo 1 prevede che, sino al 31 dicembre 1986, sia consentita l'utilizzazione dei caschi già in dotazione per le singole amministrazioni per quanto riguarda i corpi che fanno capo direttamente allo Stato, mentre tale autorizzazione provvisoria è consentita sino al 31 marzo 1987 per i corpi di polizia municipale. Il decreto prevede inoltre che entro il 30 agosto 1986 sia istituita una apposita Commissione tecnica composta da rappresentanti dei vari Ministeri, con il compito di verificare la conformità dei livelli di sicurezza dei caschi

previsti dalla presente legge, rispetto a quelli della legge n. 3. Anticipo che non risultando insediata a tutt'oggi questa Commissione, è bene prevedere una proroga del termine previsto del 30 agosto 1986. Tale Commissione avrà inoltre il compito di formulare dei capitoli in base ai quali le forze armate e le polizie municipali potranno indire gli appalti per le forniture future dei caschi. Questa parte della legge riguarda la sanatoria della situazione venutasi a creare. Con l'occasione la Camera dei deputati al comma 4 dell'articolo 1 del decreto ha introdotto una diversificazione della disciplina sanzionatoria per i casi in cui non venga rispettata la legge. Al punto 4 dell'articolo 1 si stabilisce che il testo dell'articolo 3 della legge n. 3 viene sostituito da uno nuovo in cui si prevede che la violazione di tali norme sarà punita con il sequestro del mezzo per la durata di 30 giorni, nel caso si tratti di motoveicolo condotto da minorenni. La mancanza della parola «ciclomotore» fa sì che venga vanificata una delle principali motivazioni che ha ispirato la legge e che è proprio la tutela dei minori che viaggiano sul ciclomotore: resterebbe in altre parole in essere il divieto, però non ci sarebbe più la norma sanzionatoria e probabilmente nella scrittura il pensiero dell'altro ramo del Parlamento non è stato espresso bene, fatto è che secondo questa dizione andremmo a vanificare in buona misura la legge stessa.

La Commissione 8^a, su conforme parere della Commissione giustizia, il cui estensore, senatore Lipari, aveva sottolineato questo stesso aspetto, e su conforme parere della 4^a Commissione permanente, propone con un emendamento di sopprimere il quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge, ritornando in sostanza alla formulazione della legge n. 3, ritenendo che la vera norma deterrente per i minorenni che viaggiano in ciclomotore sia proprio il sequestro del ciclomotore, in quanto li priva di questo mezzo di locomozione per un certo periodo di tempo, mentre, se tornassimo alla norma pecuniaria, questa verrebbe in buona sostanza sostenuta dai genitori e nessuna diretta punizione andrebbe a carico del contravventore.

Quindi, nel rassegnare con parere favorevole il disegno di legge di conversione, la

Commissione 8^a propone due emendamenti relativi uno alla proroga del termine del 30 agosto 1986, previsto al terzo capoverso del comma 3 dell'articolo 1, sino al 31 ottobre 1986 e l'altro alla soppressione del comma 4.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Giustinelli. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questa breve dichiarazione esprimerò anche il parere favorevole del Gruppo comunista al disegno di legge di conversione del decreto-legge al nostro esame con le modifiche testè illustrate dal relatore e proposte all'Assemblea dalla 8^a Commissione del Senato.

A base del nostro lavoro, ormai da molti mesi a questa parte, c'è stato sempre un criterio di fondo del tutto prioritario, quello di rispondere nel modo più adeguato alle esigenze poste alla circolazione stradale nelle sue diverse forme da una accresciuta necessità di sicurezza. Questo obiettivo, come abbiamo già ascoltato, è stato soltanto parzialmente conseguito con la legge n. 3 del 1986, considerata proprio la grave carenza di previsione normativa per la parte che concerne l'uso del casco protettivo relativamente alla polizia di Stato, alle forze dei corpi armati dello Stato e ai corpi di polizia municipale. Oggi di fatto si rimedia, sia pure con un certo ritardo, all'inconveniente che si è determinato, con tutto quello che ha poi comportato sul piano pratico: non mi riferisco soltanto alle polemiche sorte nel corso di questi mesi, ma anche alla situazione di particolare delicatezza nella quale si sono trovati la polizia stradale e i vigili urbani, cioè coloro i quali sono istituzionalmente chiamati, assieme ad altri, a far rispettare alla generalità dei cittadini una legge che presentava problemi di applicabilità.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, come ha ricordato il relatore, hanno rimesso in discussione alcune norme al di là della stessa volontà di inasprire le sanzioni, come quella relativa al sequestro del ciclomotore condotto da minore senza casco.

A noi pare giusto, invece, insistere nella primitiva direzione in quanto il sequestro per un mese del ciclomotore ci sembra, come deterrente, assai più puntuale e convincente rispetto a una sanzione pecuniaria.

Parlavo, all'inizio, della questione più generale della sicurezza che è sempre di più al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica in un anno — ricordo ai colleghi che il 1986 è stato dichiarato anno della sicurezza stradale — che ha visto sulle nostre strade verificarsi gravi incidenti.

Credo che il Parlamento debba farsi carico per intero della domanda che proviene dal paese. A questo proposito, a nostro avviso, si pongono diverse esigenze. Certo non possiamo fare, in questa sede, una discussione su di esse in quanto, per la complessità della materia, tale discussione diverrebbe inevitabilmente assai ampia.

Mi limito quindi a considerare due aspetti del problema. Per quanto concerne l'introduzione dell'obbligo del casco, si pone, a nostro avviso, la necessità di una puntuale verifica dei suoi effetti a che in rapporto ai mezzi effettivamente circolanti. Si parla, infatti, di risultati positivi, ma questo discorso può essere fatto soltanto in termini generici. A poco più di due mesi dall'11 luglio 1986, certamente è troppo presto per fare un bilancio. Tale bilancio dovrà essere impostato anche in relazione al parco effettivamente circolante, in quanto si sottolinea da più parti il fatto che l'uso del casco ha portato a mantenere sostanzialmente inutilizzata una parte di questo parco all'interno delle rimesse.

La seconda questione riguarda tutto il complesso dei problemi della sicurezza. Ricordo solo alcune di queste voci: la velocità dei Tir, questione della quale sono piene le cronache. Il problema dei limiti di velocità sulle strade italiane si pone con grande evidenza, con la necessità, che ne consegue, di affrontare il tema dei limiti che debbono in qualche modo essere imposti alle case costruttrici le quali oggi sono sempre più impegnate in una corsa a chi fornisce il motore più potente. Inoltre la grave situazione di intasamento del nostro parco viabile crea problemi di enorme portata.

Ricordo che l'autostrada del sole era stata

progettata per sostenere, nei momenti di punta, un traffico orario di circa 12.000 veicoli, mentre attualmente, sulla Firenze-Bologna siamo al di sopra dei 30.000 veicoli. Ciò nonostante, si continua a potenziare la velocità degli automezzi.

Vi è quindi tutto il problema degli investimenti connessi a questo nodo; c'è la questione della riforma del codice della strada che ormai si trascina da oltre venti anni ed infine vi è un problema — che credo dobbiamo considerare tutti con maggiore attenzione — relativo all'educazione stradale che deve essere fornita dalle scuole e dalla società in genere in modo molto più puntuale e pertinente di quanto fino ad oggi non sia stato fatto.

Quindi il nostro voto è favorevole alla proposta illustrata dal senatore Pagani anche con queste motivazioni, e in particolare queste ultime motivazioni, a nostro avviso, vogliono costituire un motivo di stimolo per il Parlamento, ma in particolare per il Governo perchè la capacità propositiva e decisionale in una materia complessa e delicata come questa non abbia a subire sosta alcuna, ma al contrario, possa essere accelerata come richiesto dalla situazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PAGANI MAURIZIO, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione orale testè svolta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* SIGNORILE, *ministro dei trasporti*. Signor Presidente, sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 luglio 1986, n. 412, concernente norme integrative della legge 11 gennaio 1986, n. 3, per la determinazio-

ne delle caratteristiche tecniche dei caschi protettivi in dotazione alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, alla polizia di Stato ed ai corpi di polizia municipale, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — 1. All'articolo 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1986, n. 3, dopo le parole: " stabilite dal Ministero dei trasporti " i due punti sono sostituiti da una virgola e sono aggiunte le seguenti parole: " ovvero omologati in base al quarto comma del successivo articolo 2: " .

2. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

" Sono altresì esclusi dall'obbligo di indossare un casco protettivo i conducenti di età superiore ai 18 anni di motoveicoli d'epoca durante le apposite manifestazioni, semprechè nelle stesse non si superi la velocità massima di 40 chilometri orari " .

3. All'articolo 2 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

" Le singole amministrazioni interessate, sulla base di capitoli tecnici, approvati con decreti ministeriali, stabiliscono le caratteristiche e le modalità di omologazione dei caschi protettivi in dotazione alle forze armate, ai corpi armati dello Stato ed alla polizia di Stato ed effettuano gli accertamenti della conformità della produzione nonché i controlli. I capitoli si conformano ai decreti di cui al primo comma del presente articolo, fatte salve le differenze rese necessarie in relazione alle esigenze tecnico-operative. Sino a quando non saranno emanati i decreti ministeriali di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 1986, è consentita l'utilizzazione dei caschi già in dotazione alle singole amministrazioni.

I corpi di polizia municipale utilizzano caschi protettivi conformi ad uno dei tipi omologati ai sensi del primo comma, ovve-

ro ad uno dei tipi omologati, a sensi del quarto comma, per la polizia di Stato. I suddetti corpi di polizia municipale, qualora abbiano in dotazione caschi protettivi non conformi ai tipi indicati nel quarto comma, possono utilizzare tali caschi non oltre il 31 marzo 1987.

Con decreto interministeriale è istituita, entro il 30 agosto 1986, una apposita Commissione tecnica composta dai rappresentanti dei Ministeri dei trasporti, dell'interno di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, con il compito di verificare la conformità dei livelli di sicurezza dei caschi previsti dal quarto comma rispetto a quelli di cui al primo comma. In sede di prima applicazione, le amministrazioni interessate provvedono, entro un anno dalla scadenza del termine di cui al successivo articolo 6, agli eventuali adeguamenti tecnici prescritti dalla Commissione nei novanta giorni successivi alla sua costituzione. Ogni successiva variazione dei capitoli tecnici, con cui le amministrazioni stabiliscono le caratteristiche e le modalità di omologazione dei caschi protettivi in dotazione alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, alla polizia di Stato ed ai corpi di polizia municipale, è sottoposta al preventivo esame della stessa Commissione.

4. L'articolo 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente:

" ART. 3. — 1. La violazione delle norme di cui al precedente articolo 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000 nel caso si tratti di motoveicolo condotto da maggiorenne; con il sequestro del mezzo per la durata di trenta giorni nel caso si tratti di motoveicolo condotto da minorenne. Il mezzo sequestrato viene restituito ai genitori o a chi ne fa le veci.

2. Chiunque viola le norme di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 122 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a

lire 200.000, nel caso si tratti di ciclomotore, e da lire 100.000 a lire 500.000 nel caso si tratti di motoveicolo "

5. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente:

" I caschi del tipo non approvato, posti in commercio, ovvero utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle norme del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. L'autorità amministrativa competente per territorio è il prefetto ".

6. All'articolo 5 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

" Sono esenti dall'obbligo del dispositivo retrovisivo i motoveicoli d'epoca durante le apposite manifestazioni ".

7. Dopo l'articolo 5 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, è aggiunto il seguente:

" Art. 5-bis. — 1. Alle violazioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al titolo IX del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 " ».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1986, n. 3, dopo le parole: « stabilite dal Ministero dei trasporti » i due punti sono sostituiti da una virgola e sono aggiunte le seguenti parole: « ovvero omologati in base al quarto comma del successivo articolo 2: ».

2. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono altresì esclusi dall'obbligo di indossare un casco protettivo i conducenti di età superiore ai 18 anni di motoveicoli d'epoca durante le apposite manifestazioni, semprechè nelle stesse non si superi la velocità massima di 40 chilometri orari ».

3. All'articolo 2 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le singole amministrazioni interessate, sulla base di capitoli tecnici, approvati con decreti ministeriali, stabiliscono le caratteristiche e le modalità di omologazione dei caschi protettivi in dotazione alle forze armate, ai corpi armati dello Stato ed alla polizia di Stato ed effettuano gli accertamenti della conformità della produzione nonché i controlli. I capitoli si conformano ai decreti di cui al primo comma del presente articolo, fatte salve le differenze rese necessarie in relazione alle esigenze tecnico-operative. Sino a quando non saranno emanati i decreti ministeriali di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 1986, è consentita l'utilizzazione dei caschi già in dotazione alle singole amministrazioni.

I corpi di polizia municipale utilizzano caschi protettivi conformi ad uno dei tipi omologati ai sensi del primo comma, ovvero ad uno dei tipi omologati, ai sensi del quarto comma, per la polizia di Stato. I suddetti corpi di polizia municipale, qualora abbiano in dotazione caschi protettivi non conformi ai tipi indicati nel quarto comma, possono utilizzare tali caschi non oltre il 31 marzo 1987.

Con decreto interministeriale è istituita, entro il 30 agosto 1986, una apposita Commissione tecnica composta dai rappresentanti dei Ministeri dei trasporti, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste, con il compito di verificare la conformità dei livelli di sicurezza dei caschi previsti dal quarto comma rispetto a quelli di cui al primo comma. In sede di prima applicazione le amministrazioni interessate provvedono, entro un anno dalla scadenza del termine di cui al successivo articolo 6, agli eventuali adeguamenti tecnici prescritti dalla Commissione nei novanta giorni successivi alla sua costituzione. Ogni successiva variazione dei capitolati tecnici, con cui le amministrazioni stabiliscono le caratteristiche e le modalità di omologazione dei caschi protettivi in dotazione alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, alla polizia di Stato ed ai corpi di polizia municipale, è sottoposta al preventivo esame della stessa Commissione ».

4. L'articolo 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — 1. La violazione delle norme di cui al precedente articolo 1 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000 nel caso si tratti di motoveicolo condotto da maggiorenne; con il sequestro del mezzo per la durata di trenta giorni nel caso si tratti di motoveicolo condotto da minorenne. Il mezzo sequestrato viene restituito ai genitori o a chi ne fa le veci.

2. Chiunque viola le norme di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 122 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 200.000, nel caso si tratti di ciclomotore, e da lire 100.000 a lire 500.000 nel caso si tratti di motoveicolo ».

5. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, è sostituito dal seguente.

« I caschi del tipo non approvato, posti in commercio, ovvero utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle norme del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. L'autorità amministrativa competente è il prefetto ».

6. All'articolo 5 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono esenti dall'obbligo del dispositivo retrovisivo i motoveicoli d'epoca durante le apposite manifestazioni ».

7. Dopo l'articolo 5 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, è aggiunto il seguente:

« Art. 5-bis. — 1. Alle violazioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui al titolo IX del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 3, terzo capoverso, sostituire le parole: «30 agosto 1986» con le altre: «31 ottobre 1986».

1.1 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 4.

1.2 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

PAGANI MAURIZIO, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti si intendono illustrati.

VASSALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VASSALLI. Signor Presidente, vorrei esprimere il mio accordo e quello del Gruppo cui appartengo sull'emendamento 1.2. Al riguardo credo di dovermi soffermare un attimo, nonostante quanto ha già così bene chiarito il relatore, senatore Pagani, perchè la decisione adottata questa mattina dalla Commissione di merito, e che si è tradotta appunto in questa proposta emendativa di soppressione del comma 4, nasce anche — come il senatore Pagani ha ricordato — da un parere che ieri sera, data l'urgenza, riuniti in Comitato pareri della Commissione giustizia, abbiamo formulato. Tale parere, di cui è estensore il senatore Lipari, è agli atti dei nostri lavori ed è un parere molto critico.

Io mi domando perchè la Camera dei deputati abbia sentito il bisogno, nel momento in cui veniva alla luce uno speciale provvedimento del Governo che riguardava soltanto

le forze di polizia, di aggiungere una serie di modificazioni ad una legge che, in fondo, pur essendo del gennaio 1986, è entrata in vigore — come sappiamo — sei mesi dopo e quindi neanche due mesi fa. Che questa legge nel futuro dell'esperienza possa essere suscettibile di cambiamenti io non ne dubito. Vi sono vari problemi e quando l'esperienza avrà dettato qualche adeguato suggerimento al riguardo, non dubito che tale disciplina possa in questo o in quell'altro punto essere riveduta. La cosa però che ha destato in noi sorpresa — e di ciò è traccia nel parere del senatore Lipari e anche in questo mio intervento — è il fatto che si sia soppressa qualsiasi sanzione — questo è il termine esatto — al divieto stabilito per i minori degli anni diciotto di circolare in ciclomotore senza casco. Il testo introdotto dalla Camera dei deputati, infatti, propone di sostituire al comma 4 la menzione dei soli motoveicoli: sparisce quindi completamente la menzione dei ciclomotori, che viceversa rimane nell'articolo 1.

Pertanto, noi abbiamo la stranezza di un precetto senza sanzione, cosa che si dubita nell'ordinamento possa avere la sua legittimità e il suo ingresso. Ma, pur lasciando le teorie generali del diritto sulla norma giuridica e sul rapporto tra precetto e sanzione, qui rimane una stortura rappresentata dal fatto che nell'articolo 1 rimane per i minori degli anni diciotto l'obbligo di portare il casco quando circolano in ciclomotore ma ogni sanzione scompare. La sanzione, ricordo, era quella, opportunamente prevista, del sequestro del ciclomotore.

Quindi, abbiamo già questa stortura, questa stranezza. In secondo luogo, le motivazioni, da quello che abbiamo potuto scorrere negli atti dell'altro ramo del Parlamento, non ci sembrano in alcun modo soddisfacenti, tanto che sono state definite nel parere

addirittura incomprensibili. Certamente ci sarà sfuggito qualche elemento di rilievo che sarà stato tenuto presente nell'avanzare questa proposta.

La terza considerazione riguarda il fatto che l'esperienza della legge, dal suo momento di entrata in vigore, è così breve da non consentire una riforma di questo tipo.

Desideravo, anche per la responsabilità che mi è propria come presidente della Commissione giustizia e della sua Sottocommissione pareri, che ha espresso appunto un avviso accolto dalla Commissione di merito, sottolineare l'importanza dell'accoglimento dell'emendamento 1.2 che rimette le cose nel loro giusto alveo. Se poi, disgraziatamente, questa modifica da noi portata dovesse avere qualche conseguenza circa l'iter della conversione in legge, se ne trarranno le conseguenze, come è accaduto tante e tante altre volte, ma insistiamo perchè sia votato l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione, così come l'1.1 sul quale è inutile che mi soffermi.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* **SIGNORILE**, *ministro dei trasporti*. Ribadisco le considerazioni che ho ascoltato da parte di diversi colleghi, ultimo il senatore Vassalli, sottolineando qualcosa che credo meriti di essere sottolineata.

Dai primi dati non ancora omogenei ma già significativi, dall'entrata in vigore di questa legge, emerge una verticale diminuzione delle mortalità: siamo già nell'ordine di diverse centinaia, facendo il paragone anno su anno, di decessi in meno dovuti a lesioni craniche e abbiamo situazioni (in ospedali che erano normalmente pieni nel settore craniolesi) molto soddisfacenti dal nostro punto di vista.

Non voglio citare delle cifre, perchè poi rimbalzerebbero all'esterno e potrebbero essere oggetto di polemica; le fornirò al Parlamento nel giro di poche settimane perchè stiamo aggiornando e rendendo omogenei i dati. Un fatto è assolutamente indubitabile: ci troviamo di fronte ad una radicale inversione di tendenza degli ultimi anni.

Sono favorevole all'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, è pacifico il voto favorevole del Gruppo socialista, ma vorrei restasse a verbale, se mai il Governo si vedesse costretto a ripetere questo decreto per decadenza legata ad una probabile decorrenza dei termini, quanto segue: si parla al comma 2 del punto 3 di «corpi di polizia municipale» che utilizzano caschi protettivi conformi ad un dei tipi omologati eccetera.

Il decreto-legge in esame è il prodotto della nostra tradizione circa la puntualizzazione giuridica. Credo infatti che in qualunque altro paese del mondo, di fronte ad un provvedimento quale quello di cui si discute (ossia la legge n. 3 del 1986), non si sarebbe sentita l'esigenza di fare ulteriori precisazioni. Tuttavia con la magistratura che ci troviamo, con gli addetti alla vigilanza che ci troviamo può darsi che qualcuno voglia fare il protagonista e quindi tenti di creare problemi, anziché risolverli.

Per evitare pertanto che nasca un altro problema dalla locuzione «corpi di polizia municipale», occorre precisare che laddove vi è solo un vigile con la motocicletta non si può parlare di corpo. A tale riguardo voglio ricordare che recentemente abbiamo approvato una legge-quadro sulla polizia municipale e abbiamo stabilito che si parla di corpo solo in presenza di almeno cinque vigili; in caso contrario si parla genericamente di servizio di polizia municipale.

Se il decreto dovesse essere ripresentato, sarebbe forse il caso di aggiornare tale locuzione — «corpi di polizia municipale» — e parlare più genericamente di polizia municipale. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, qualora il decreto fosse convertito in legge prima della sua decadenza, si tenga allora presente che quando si dice «corpi di polizia

municipale» si intende la polizia municipale in senso lato, sia essa corpo — più di cinque agenti — o sia soltanto un vigile con la motocicletta.

Ciò detto, ribadisco il voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione di questione sospensiva per il disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 411, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria» (1932)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 411, recante norme per la proroga del termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa e per la gestione unitaria di gruppo delle grandi imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria»

ROMEI ROBERTO. Domando di parlare per proporre una questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEI ROBERTO. Il disegno di legge n. 1932 reca la conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 411, con il quale il Governo, reiterando il decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, ha disposto: una nuova proroga del termine massimo dell'esercizio per alcune imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria; un'ulteriore modifica del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e di rendere validi gli atti e i provvedimenti adottati sulla base del decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218.

Il decreto al nostro esame riproduce, si-

gnor Presidente e onorevoli colleghi, con alcune opportune modifiche all'articolo 2, il decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218, nel suo testo originario; decreto che quest'Aula, nella seduta del 23 luglio scorso, decise — su proposta della Commissione — di non esaminare onde consentire al Governo di reiterarlo. Tuttavia il Governo nel reiterarlo non ha ritenuto opportuno di inserirvi le integrazioni e le modifiche che erano state apportate al precedente testo dai due rami del Parlamento.

Ricordo in proposito che il Senato della Repubblica, nella seduta del 2 luglio 1986, convertì con modificazioni il decreto-legge 24 maggio 1986, n. 218. Il testo originario fu integrato, infatti, da due nuovi articoli riguardanti l'obbligo dei possessori dei mandati revocabili all'incasso, rilasciati prima dell'inizio della procedura per contratti nei quali il commissario è subentrato, di versare il relativo importo all'amministrazione straordinaria, (analogo obbligo veniva previsto anche per i possessori dei titoli di credito ceduti *pro solvendo*); la non operatività dell'articolo 2560, secondo capoverso, del codice civile nei riguardi della società cessionaria e dell'articolo 2412 del codice civile, limitatamente, quest'ultimo, per i lavoratori non contestualmente trasferiti alle società cessionarie; l'esenzione, infine, dal pagamento dei diritti di mora da parte delle aziende sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria per i ritardati versamenti dei contributi sociali.

Queste integrazioni, onorevoli colleghi, rispondevano e rispondono al pari dell'articolo 2 del decreto — articolo che prevede la possibilità di autorizzare la gestione unitaria delle imprese commissariate facenti parte di un unico gruppo omogeneo — alla esigenza di favorire l'attività dei commissari e la positiva conclusione delle procedure di amministrazione straordinaria in corso ormai da troppo tempo. La Camera dei deputati, nella seduta del 17 luglio scorso, approvò con modificazioni il testo licenziato dal Senato. La 10^a Commissione permanente del Senato, ripreso in esame in terza lettura il provvedimento, valutò non opportuno proporre l'approvazione senza la riconsiderazio-

ne dei contenuti dell'articolo 2 che la Camera dei deputati aveva soppresso e senza sopprimere a sua volta il secondo capoverso dell'articolo 1-bis, riguardante i titoli di credito ceduti *pro solvendo* nei due anni anteriori l'inizio della procedura. Considerato che stavano per scadere i prescritti termini costituzionali per la conversione in legge di detto decreto, e preso atto delle dichiarazioni del Governo di reiterarlo in un nuovo testo che tenesse conto delle pronunce e degli orientamenti espressi dai due rami del Parlamento, la Commissione di merito venne nella determinazione di proporre all'Aula — che accettò — la questione pregiudiziale ricordata.

Signor Presidente, onorevoli senatori, la Commissione di merito ha preso in esame il nuovo testo del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 411, ed ha espresso l'unanime convincimento circa la inopportunità di lasciar cadere quelle integrazioni che i due rami del Parlamento avevano apportato al precedente testo. Ai fini di favorire l'attività dei commissari e soprattutto le operazioni di cessione di aziende commissariate, o di parte di esse, ad altri imprenditori, le modifiche alla vigente normativa che ho prima ricordato sono, alla pari con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge in esame, davvero decisive ed urgenti, tali da non consentire di affidare il loro varo all'esame dei disegni di legge riguardanti la riformulazione integrale della legge Prodi che pure sono già all'ordine del giorno della Commissione a nome della quale io parlo.

Si impone pertanto una più approfondita riflessione sul provvedimento in esame da parte della stessa Commissione di merito. Per questa ragione, signor Presidente, la 10^a Commissione permanente del Senato propone mio tramite che venga sospeso l'esame del decreto-legge 28 luglio 1986, n. 411, e rinviato per un ulteriore approfondimento da parte della Commissione medesima.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93, quarto comma, del Regolamento, sulla questione sospensiva possono prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare e che ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

CONSOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLI. Signor Presidente, non sono necessari dieci minuti ma molto meno. Il Gruppo comunista si associa alla proposta del relatore perchè questo decreto torni in Commissione, cioè in gergo «decada» per la doppia scorrettezza commessa dal Governo. Il Sottosegretario presente è nuovo, non me ne voglia: è la vecchia gestione del Ministero che è responsabile. La prima scorrettezza è quella denunciata dal relatore di aver reiterato il decreto senza tener conto delle modifiche apportate dal Parlamento. La seconda scorrettezza è di avere invogliato il Senato a far decadere allora il decreto rispetto ad una discussione che c'era tra le forze politiche e con il Governo su qualche punto, per avere il tempo di avviare una trattativa con i Gruppi parlamentari.

Questa trattativa c'è stata: il risultato è che il Governo non ha tenuto conto di quella intesa emersa in sede di trattative; non solo: ha cancellato anche quello che il Parlamento aveva aggiunto. Quindi, si tratta di una doppia scorrettezza.

Le cronache di questi giorni, a proposito delle vicende della flotta Lauro, una delle aziende commissariate alle quali quel decreto-legge fa riferimento, ci hanno dimostrato che lo sforzo del Parlamento di migliorare quel decreto-legge e di discuterlo a fondo era ben motivato, perchè si possono anche fare «leggi-fotografia» ma queste non devono sovvertire le regole fondamentali del diritto. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva per il rinvio in Commissione del disegno di legge n. 1932, avanzata dal senatore Romei Roberto.

È approvata.

Dovremmo ora passare al successivo punto all'ordine del giorno, recante svolgimento di interpellanze e di interrogazioni. Per dare la possibilità all'onorevole ministro Pandolfi di giungere in Aula, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 18,05).

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza e di alcune interrogazioni sulla vicenda del vino sofisticato con metanolo:

ROSSI, VENANZETTI, COVI, FERRARA SALUTE, LEOPIZZI, CARTIA, MONDO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.* — Considerato:

che i gravi fatti di sofisticazione del vino con metanolo verificatisi in più di una provincia del territorio nazionale hanno già provocato sedici vittime e più di cinquanta intossicati;

che non si è affatto certi che la gravissima situazione sia sotto controllo, anche tenendo conto delle stupefacenti dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Ministro della sanità,

gli interpellanti chiedono di sapere:

quali sono stati i provvedimenti adottati o che si intende adottare a salvaguardia della salute pubblica per evitare il ripetersi di tali frodi e fatti criminosi;

quali controlli sono stati eseguiti nei confronti di ditte che per il passato sono state imputate di sofisticazione del vino e derivati e quali misure amministrative sono state adottate nei confronti delle ditte che hanno immesso in commercio prodotti adulterati;

se sono emerse responsabilità o collusioni di interessi da parte delle ditte produttrici di vino e aceto e quanto tempo intercorre fra un controllo e l'altro;

quali provvedimenti strutturali intende prendere il Governo per rafforzare le misure di prevenzione e controllo sulla produzione e commercializzazione dei vini ed aceti e quali azioni intende intraprendere a salvaguardia dell'immagine del vino quale prodotto genuino sia sul piano interno che su quello internazionale.

(2-00458)

CONSOLI, CANNATA, CARMENO, IAN-
NONE, DI CORATO, PETRARA, MARGHE-
RITI, DE TOFFOL, CASCIA, COMASTRI. —
*Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle
foreste.* — Premesso:

che la produzione vitivinicola italiana è
una delle più importanti risorse economiche
del paese, fonte di reddito per oltre un milio-
ne di aziende agricole;

che l'esportazione di vini rappresenta
una delle poche voci attive della bilancia
agricolo-alimentare dell'Italia;

che i consumi di vino in progressiva
diminuzione da più di un decennio, con costi
pesanti per la finanza pubblica nazionale
comunitaria, nel 1985 avevano finalmente
segnato un momento di stabilizzazione;

che la produzione vitivinicola è fonda-
mentale per l'economia di alcune regioni
meridionali, come la Puglia,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se risponde al vero che la ditta Odore di
Incisa Scapaccino, il cui vino sarebbe causa
delle intossicazioni in alcuni casi mortali
recentemente verificatisi, si sia rifornita in
Puglia;

se risponde al vero che le autorità fran-
cesi abbiano sequestrato alcune navi, cariche
di vino sofisticato, in partenza dai porti pu-
gliesi;

quali provvedimenti cautelativi sono sta-
ti immediatamente adottati a salvaguardia
della salute dei cittadini;

se e quali iniziative saranno adottate al
fine di ripristinare, nei tempi più brevi possi-
bile, fra i consumatori e nei mercati italiani
ed esteri la giusta immagine del vino, in
particolare di quello pugliese, quale bevanda
salubre e genuina, obiettivamente scossa dai
fatti ricordati;

come sono oggi organizzati i controlli
preventivi dei servizi contro le sofisticazioni
e le frodi alimentari e se siano ritenuti ade-
guati i loro livelli di efficienza, tempestività
e rigore scientifico, a garanzia della salute
del cittadino e della correttezza economico-
commerciale delle imprese.

(3-01281)

BOMPIANI, JERVOLINO RUSSO, CON-
DORELLI, MURATORE, COSTA, BELLAFFIO-
RE Salvatore, FIMOGNARI, COLOMBO

SVEVO. — *Ai Ministri della sanità e dell'agri-
cultura e delle foreste.* — Considerato, secondo
le notizie in possesso degli interroganti:

che l'ingestione di vino fortemente adul-
terato commercializzato sul territorio nazio-
nale è stata causa di numerose intossicazioni
che hanno reso necessario il ricovero in ospe-
dale e in alcuni casi sono state mortali;

che il pericolo per la salute dei cittadini
non è ancora scongiurato e che comunque si
è ormai diffuso uno stato di allarme nell'opi-
nione pubblica nazionale e internazionale
con conseguenti gravi danni per la produzio-
ne vitivinicola italiana, che è una delle più
importanti risorse economiche del paese e la
cui esportazione rappresenta una voce attiva
della bilancia dei pagamenti;

che conseguentemente si pone il proble-
ma di acquisire elementi documentativi e
valutativi circa la qualità e il tipo di control-
li pubblici a livello preventivo finora eseguiti
relativamente ai prodotti vitivinicoli;

che si fa più sentita e urgente l'esigenza
di individuare gli strumenti più idonei, in
termini di prevenzione e di repressione, a
garantire in primo luogo la tutela della salu-
te dei cittadini e in secondo luogo la produ-
zione vitivinicola nazionale da crimino-
se sofisticazioni,

gli interroganti, nello stigmatizzare con
forza il comportamento degli adulteratori
che hanno attentato al bene primario della
salute e minato le basi della fiducia pubbli-
ca, chiedono di sapere:

1) se sono state praticate idonee misure
di controllo preventivo sui prodotti vinicoli
dagli organismi pubblici incaricati istituzio-
nalmente di effettuarle;

2) se si ritengono adeguati all'efficiente
esercizio delle attività di prevenzione, in
funzione della lotta alle sofisticazioni ali-
mentari e a tutela della salute dei cittadini, i
mezzi attualmente disponibili, in termini di
personale, finanziamenti e strutture, nonchè
i metodi adottati;

3) quali misure, a livello preventivo e
repressivo, le autorità competenti hanno fi-
nora adottato e quali altre intendono adotta-
re per assicurare la migliore tutela della
salute pubblica e il corretto svolgimento del-
l'attività produttiva vitivinicola.

(3-01291)

DEL PRETE, SIGNORELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che continua ad allungarsi la lista delle morti per metanolo;

che la tragica vicenda ha bloccato il commercio del vino italiano con l'estero;

che alla base della gravità della situazione determinatasi è anche il ritardo (15 giorni e 15 morti!) con il quale si riesce ad avere un preciso quadro della «mappa del rischio»;

che è mancata, come appare evidente, una valida azione preventiva delle USL, cui è demandato il compito di controllo che, peraltro, si è perso nei mille rivoli del dettaglio, tralasciando un più concludente controllo al livello della produzione;

che, inoltre, durante una pubblica assemblea in Manduria (Taranto), centro tra i più colpiti dalla vicenda del vino avvelenato, alcuni produttori hanno dichiarato: «Se qualcuno degli organismi preposti al controllo della qualità del vino in Puglia, avesse prestato più attenzione alle denunce che già alla metà dello scorso dicembre avevano riferito della presenza di quantità massicce di metanolo in zona...» (e si è parlato nella circostanza di una dozzina di autocisterne);

che, peraltro, i rilevanti quantitativi di vino scadente venivano «costruiti» per essere inviati alla distillazione e consegnati all'AIMA per intascare a man salva i premi comunitari;

che perciò la intuibile intenzione dei sofisticatori era quella di mettere a segno una colossale truffa a danno della CEE che avrebbe pagato dalle 1.500 alle 3.000 lire per ogni grado-quintale;

che tali notizie — vere e proprie notizie di reato — pare siano state fatte note anche a livello regionale nel dicembre del 1985;

che dalla stampa (Messaggero n. 96 del 9 aprile) si apprende che poche ed inconcludenti iniziative furono prese da quegli organi preposti al controllo, che pure sembra siano stati messi in condizioni di analizzare addirittura un campione di alcool metilico,

gli interroganti chiedono al competente Ministro:

di conoscere se le surriportate notizie rispondono al vero;

quali provvedimenti abbia adottato ovvero intenda adottare per l'accertamento e la

punizione di eventuali responsabilità — anche di omissioni — di funzionari preposti agli accertamenti;

se ritenga giusto che l'intera, numerosa, laboriosa, onesta categoria di produttori vinicoli possa essere tanto gravemente danneggiata per la nota, dissennata e criminale iniziativa che ha, con il vino *killer*, privato della vita esseri umani, fatto colare a picco le esportazioni del vino italiano, bloccando il commercio con l'estero e provocando perdite per oltre 600 miliardi, considerato anche che la Puglia nel 1985 ha prodotto 10 milioni e 332.000 ettolitri di vino;

se, infine, non ritenga necessario l'onorevole Ministro, accettando il suggerimento e le reiterate richieste dei produttori jonici, aumentare i controlli su zuccherifici e distillerie, istituire un «credibile» catasto vitivinicolo, approvare con urgenza la riforma del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 contro le sofisticazioni e del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sui vini DOC, rafforzare il servizio repressioni e frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i nuclei antisofisticazioni dei carabinieri, istituire un coordinamento fra tutte le autorità e gli uffici preposti al controllo ed alle analisi, avviare una responsabile campagna di informazione ed educazione alimentare per consentire ai cittadini la scelta di prodotti sani e genuini della produzione alimentare tarantina.

(3-01298)

DEL PRETE, SIGNORELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che l'ipotesi avanzata dall'interrogante con la precedente interrogazione 3-01298 al Ministro della agricoltura e delle foreste è confermata da fatti successivi e dalle iniziative della magistratura;

che anche dalla stampa odierna è confermata l'ipotesi di truffa alla CEE e che in questo senso operano per gli accertamenti l'Arma dei carabinieri ed i NAS, in collaborazione con i comandi del gruppo e della regione;

che le ispezioni pare abbiano sortito esito positivo in ordine alla presenza di metanolo, alle modalità ed ai tempi di esecuzione dei reati;

che i rapporti dell'Arma dei carabinieri dovrebbero essere consegnati alla procura tarentina competente per territorio;

che due distillerie pugliesi, una tarentina ed un'altra leccese, sarebbero coinvolte nella vicenda;

che, per porre in essere la truffa e le operazioni di «manipolazione», occorre la complicità di tecnici e di organismi di controllo;

che tutto ciò è suffragato da quanto sostenuto e confermato dall'«innominato» imprenditore pugliese, denunciato nella citata precedente interrogazione;

che il medesimo Ministro dell'agricoltura, nell'indicare le «quattro centrali» dell'avvelenamento, ha fatto cenno, come data di inizio delle «operazioni», al 10 dicembre 1985;

che il vice presidente dell'Assindustria barese ha confermato la veridicità dell'assunto dello sconosciuto imprenditore pugliese che in pubblica riunione aveva denunciato i fatti;

che il medesimo responsabile dell'Assindustria barese ha aggiunto di essersi, in quella occasione, «limitato» ad «ammonire» e a «consigliare» i distillatori presenti a stare alle «regole del gioco»,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali provvedimenti l'onorevole Ministro intenda prendere in ordine ai fatti esposti;

se di tutto ciò era a conoscenza per esserne stato tempestivamente informato;

se l'onorevole Ministro ritiene possibile che, oltre agli inquisiti, in Puglia ed altrove, vi siano altri «imprenditori» e «tecnici» che abbiano gestito l'operazione ed il traffico, curando altresì la distribuzione dell'«apprezzatissimo prodotto».

(3-01305)

GUALTIERI, COVI, ROSSI, MONDO, VERNANZETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

come si spieghi, dopo tante dichiarazioni sulla assoluta «imprevedibilità» dell'immissione di alcole metilico nel vino, il decreto del Ministro dell'agricoltura del 28 novembre 1985 con il quale viene autorizzata, «considerato lo sfavorevole andamento cli-

matico della corrente campagna vendemmiale», la detenzione presso i vinificatori del Trentino-Alto Adige e dell'Emilia-Romagna di mosti e vini rossi aventi un contenuto di alcole metilico superiore a 0,30 millilitri per ogni 100 millilitri di alcole complessivo;

se, in particolare, non sia stato estremamente irresponsabile consentire di superare il limite massimo di 0,30 millilitri per 100 millilitri di alcole complessivo, consentito dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, modificato dalla legge n. 739 del 1970, senza porre alcun tetto e vincolo;

se, infine, sia giustificabile che il Ministero dell'agricoltura consideri «sfavorevole andamento climatico» una situazione di prolungata buona stagione che ha consentito, nella vendemmia dell'autunno 1985, di ottenere ottimi vini, sia pure in quantità ridotta, autorizzando su questa valutazione l'immissione di metanolo nei vini in quantità superiore alla norma, al solo fine di accrescere la disponibilità totale del prodotto, buono o adulterato.

(3-01314)

DE TOFFOL, MARGHERITI, CARMENO, CASCIA, COMASTRI, MERIGGI, CONSOLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che l'articolo 22, secondo comma, punto 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, come modificato dalla legge n. 739 del 1970, stabilisce il divieto di commercio e di detenzione a scopo di commercio di mosti e vini con alcole metilico in quantità superiore a millilitri 0,30 per i vini rossi e millilitri 0,20 per i vini bianchi per ogni 100 millilitri di alcole complessivo;

che la stessa legge autorizza il Ministro dell'agricoltura, in annate con andamento stagionale sfavorevole, ad emettere un decreto per consentire la detenzione presso i vinificatori di mosti e vini rossi aventi un contenuto di alcole metilico superiore a quello fissato;

che il Ministro in indirizzo ha emanato il decreto del 28 novembre 1985 che autorizza

in alcune regioni del paese la detenzione di vini aventi un contenuto superiore a 0,30 millilitri per ogni 100 millilitri di alcole complessivo,

gli interroganti chiedono di sapere:

per quale ragione con il suddetto decreto non è stato stabilito il limite massimo di contenuto di alcole metilico consentito;

quante ditte hanno dato comunicazione all'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi della detenzione di tale vino, per quale quantità di vino e di alcole metilico per ciascuna partita di prodotto;

quali cautele sono state stabilite dal suddetto istituto con misure da osservarsi da parte dei detentori;

quale uso è stato fatto delle suddette partite di vino.

(3-01318)

CONSOLI, DE TOFFOL, CANNATA, CARMENO, IANNONE, PETRARA, DI CORATO, MARGHERITI, COMASTRI, CASCIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza della drammatica situazione nella quale si trovano i produttori vitivinicoli della zona di Manduria (Taranto), a seguito dei noti fatti di sofisticazione ed in particolare del criminale ricorso al metanolo. Alla situazione generale di difficoltà per il crollo dei prezzi e la contrazione del mercato interno ed internazionale che fa prevedere per la prossima vendemmia, allorché al prodotto giacente si aggiungerà quello nuovo, un clima assai pesante, si accompagna infatti la condizione specifica di una parte notevole dei produttori della zona, i quali rischiano di non ricevere alcuna liquidazione dalle cantine sociali. Tali cooperative avevano venduto ingenti quantitativi di prodotto genuino (che semmai, a loro insaputa, era stato usato o sarebbe stato usato per la sofisticazione) proprio alla «Vinicola Fusco s.p.a.» e non sono state pagate, nè è possibile prevedere se lo saranno, nè quando, nè come, dato che, nel frattempo, a seguito delle note vicende, si è innestata per la «Vinicola Fusco s.p.a.» la procedura fallimentare, senza considerare eventuali decisioni di confisca dei beni da parte dell'autorità giudiziaria.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intende assumere per andare incontro alla drammatica situazione nella quale si trovano i produttori agricoli della zona e se non ritiene opportuno, in particolare, adottare un apposito provvedimento a difesa del reddito di quei produttori che sono rimasti senza prodotto e senza remunerazione, in conseguenza di una vera e propria calamità, sia pure di origine criminale e non naturale.

(3-01407)

SCLAVI, PAGANI Maurizio. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in data 28 novembre 1985, è stata consentita, a determinate zone di produzione e per prodotti provenienti da uve di particolari vitigni, la detenzione presso i vinificatori di vini rossi aventi un contenuto di alcool metilico naturale superiore a 0,30 millilitri per ogni 100 millilitri di alcool complessivo,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) quanto vino con gradazione superiore allo 0,30 di alcool metilico è stato prodotto da dette aziende;

2) quanti ettolitri di vino si trovano sotto sequestro e quale gradazione di alcool metilico risulta dal certificato di analisi.

(3-01413)

Avverto che il senatore Rossi rinuncia alla illustrazione della interpellanza 2-00458, da lui presentata insieme ad altri senatori.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di rispondere alla interpellanza e alle interrogazioni presentate.

* PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Signor Presidente, onorevoli senatori, l'intreccio e la varia connessione delle materie trattate sia nell'interpellanza che nelle interrogazioni mi inducono a dare una risposta complessiva che spero abbia il risultato di rendere chiara la condotta del Governo nella drammatica vicenda della sofisticazione del vino con il metanolo, illustrando, altresì, alcuni elementi di fatto che gli interpellanti e gli interroganti hanno giustamente sottoposto all'attenzione del Governo.

Vorrei ricordare innanzitutto le dichiarazioni che ho reso alla Camera dei deputati il 4 aprile, una data assai prossima al manifestarsi della inquietante vicenda del vino sofisticato con alcool metilico, nel dire che tutti gli elementi, anche successivi, raccolti confermano che tale vicenda esce dagli schemi delle usuali sofisticazioni alimentari per inquadrarsi nella logica di atti di criminalità di nuovo stampo, non sperimentati prima di tale episodio.

Fortunatamente, grazie all'opera degli organi inquirenti e della magistratura — ricordo in particolare la procura della Repubblica di Milano — la vicenda ha potuto essere rapidamente circoscritta, consentendo così di definirne gli elementi oggettivi, gli elementi soggettivi, la precisa cronologia.

Come si è già avuto occasione di fare presente, non appena si è avuta notizia della sequenza di eventi, chiamiamoli anomali, d'intesa tra le varie amministrazioni interessate (Nuclei antisofisticazione dei Carabinieri, servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura, Direzione generale delle dogane del Ministero delle finanze, Istituto per il commercio con l'estero) sono stati immediatamente attivati e coordinati i controlli, compresi quelli alle frontiere, per individuare le fonti di approvvigionamento del metanolo e da lì quelle di adulterazione del vino. Il problema era di giungere sino alle ditte acquirenti che, attraverso passaggi spesso intricati e in nero, si erano approvvigionate a tali fonti.

La via seguita si è dimostrata quella giusta. Le indagini hanno portato all'identificazione del gruppo criminale che con documenti falsi o artefatti ha acquistato metanolo, destinandolo al rifornimento delle aziende che lo hanno utilizzato per adulterare il vino. Gli accertamenti condotti dal magistrato inquirente hanno individuato e delimitato il bacino di approvvigionamento e hanno consentito di circoscrivere il periodo temporale dell'operazione criminosa: la prima consegna del metanolo è avvenuta in data 12 dicembre 1985 e l'ultima in data 10 marzo 1986. Le stesse indagini hanno esattamente determinato la quantità di metanolo complessivamente immesso nel vino. Sono stati

individuati i canali di distribuzione del vino adulterato, facenti capo essenzialmente alle quattro centrali di adulterazione. È stato individuato o reperito quasi per intero il vino adulterato con metanolo, attraverso la collaborazione dei carabinieri e aggiungo anche, ad esempio, delle guardie forestali che hanno consentito di raggiungere in brevissimo tempo anche piccole località di montagna.

D'intesa con tutte le singole procure della Repubblica interessate alle indagini e in particolare con la procura della Repubblica di Milano, è stata altresì sviluppata un'azione di informazione tempestiva e assidua al pubblico, a salvaguardia della salute dei consumatori e al fine di evitare che l'azione criminosa producesse ulteriori effetti. Vorrei ricordare che l'informazione al pubblico è avvenuta un'ora dopo che la procura della Repubblica di Milano aveva rilasciato l'espressa autorizzazione al Ministro dell'agricoltura per rendere noti tali elementi. Nella fase precedente dell'indagine, tale autorizzazione, per lo stesso interesse delle indagini, non era stata accordata. In tal modo, il 3 aprile fu reso noto un primo elenco delle ditte a vario titolo coinvolte, pur con la doverosa precisazione che i nomi delle ditte che avevano solo smerciato il vino sofisticato venivano indicati a scopo puramente informativo e cautelare, dovendo le eventuali responsabilità penali essere accertate dall'autorità giudiziaria.

Con ordinanza del Ministero della sanità del 12 aprile furono poi pubblicati gli elenchi delle ditte inquisite per adulterazione (la cosiddetta tabella A) e delle ditte i cui campioni avevano evidenziato alle analisi un contenuto di metanolo superiore ai limiti di legge (tabella B). Tali elenchi sono stati successivamente aggiornati con il procedere delle indagini.

In parallelo, sempre con l'autorizzazione della competente procura della Repubblica, venne data per la via diplomatica informazione ai Governi dei paesi stranieri importatori di vino italiano sugli esatti termini soggettivi, oggettivi e temporali della vicenda, così da dissolvere generici e ingiustificati allarmismi. Debbo dire in proposito che abbiamo incontrato molta comprensione sia

nell'ambito della Comunità economica europea sia anche presso un paese, come gli Stati Uniti, notoriamente rigoroso. In generale, i paesi stranieri hanno mostrato di apprezzare la puntualità delle informazioni aggiornate che sono state via via fornite nel corso della vicenda.

Non è dato stabilire, ed è, a questo punto, forse inutile discutere, in quale esatta misura abbia costituito un incentivo all'impiego di alcool metilico per la sofisticazione del vino la defiscalizzazione del metanolo disposta con la legge 28 luglio 1984, n. 408. Di fatto, il basso prezzo del metanolo ha reso l'impiego di esso nella criminale frode più conveniente rispetto alla tradizionale sofisticazione operata mediante zuccheraggio, anche essa illecita, ma non dannosa per la salute. Su questo collegamento, comunque, si sono soffermati ampiamente i due rami del Parlamento che hanno ritenuto di introdurre, in sede di conversione del decaduto decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, una norma intesa a ripristinare l'imposizione fiscale sul metanolo, così da rendere possibili i controlli alla produzione, al deposito, alla circolazione e all'impiego del prodotto che il regime delle imposte di fabbricazione prevede. Tale indicazione del Parlamento è stata recepita dal Governo nella riedizione del decreto-legge e si è tradotta nella norma dell'articolo 2 del nuovo decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462. L'alcool metilico è stato in sostanza riassoggettato al regime dell'imposta di fabbricazione.

Per quanto concerne la richiesta di maggiore presenza nell'attività di repressione e prevenzione delle frodi, rammento che con il citato decreto-legge n. 282, convertito poi nella legge n. 462, sono state prese misure quanto più possibile atte a scoraggiare, per il futuro, attività criminali come quella qui ricordata, drammatica, nonchè per prevenire altre frodi, ancorchè meno pericolose per la salute pubblica.

Nel contempo, il decreto-legge ha disposto il potenziamento e la riorganizzazione degli organi preposti alla vigilanza e al controllo nel settore delle sofisticazioni agro-alimentari. In particolare, per quanto riguarda il

servizio di repressione frodi, nella preparazione dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario, già esercitato dal Ministero dell'agricoltura mediante istituti appositamente delegati e che presentava rilevanti problemi organizzativi e soprattutto di personale, è stato previsto un notevole potenziamento degli organici, una ristrutturazione complessiva, basata sulla rifondazione dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi: di esso sono stati triplicati gli organici, è stato articolato perifericamente in uffici a livello interregionale, regionale e interprovinciale, con annessi laboratori di analisi.

Desidero comunicare al Senato che sin dal primo settembre scorso sono stati resi operativi 22 uffici periferici dell'Ispettorato centrale che sono stati affidati alla responsabilità direttiva di funzionari del Ministero ed è stato loro attualmente assegnato tutto il personale precedentemente addetto agli istituti già delegati, nonchè un ulteriore contingente di personale proveniente da altri servizi del Ministero.

È assai più importante ricordare che è ormai imminente il bando di concorso per il reclutamento di altro personale, circa 550 unità, reclutamento che, in applicazione di apposita previsione acceleratrice posta dallo stesso decreto n. 282, avverrà prevalentemente attraverso procedure automatizzate che assicureranno tempi brevi per l'assunzione in servizio. I tempi sono stati programmati in modo che le prime immissioni effettive in servizio avvengano a partire dal 1° marzo 1987. Correlativamente, è in via di completamento l'attività preparatoria preordinata al potenziamento dei laboratori di analisi di cui ciascun ufficio periferico è dotato, con l'introduzione anche di attrezzature particolarmente sofisticate e di avanguardia.

Per quanto riguarda il settore del vino, verranno acquistate due apparecchiature NMR, a risonanza magnetica nucleare estremamente costose, che consentono di raggiungere dei risultati sorprendenti nell'analisi dell'alcool etilico contenuto nel vino.

Si tratta di una metodica basata sul principio del frazionamento isotopico del deuterio nelle molecole di alcool etilico. Essa è

stata messa a punto recentemente e verrà resa ufficiale dall'Ufficio internazionale del vino nella sua assemblea del mese di dicembre. Pertanto, in base alla regolamentazione comunitaria, in attesa che vi sia un esplicito recepimento del procedimento nella regolamentazione stessa, a partire da dicembre nella Comunità economica europea questa metodologia avrà praticamente carattere probatorio ed ufficiale.

I risultati di questa nuova metodica si staccano nettamente da quelli di tutte le precedenti analisi e sarà possibile stabilire per l'alcool etilico contenuto in ogni campione di vino l'esatta origine botanica dello zucchero fermentato. Pertanto direttamente dall'analisi si potrà stabilire quanta parte dell'alcool etilico viene da fruttosio d'uva, quanta parte viene da saccarosio da canna da zucchero, quanta da saccarosio da barbabietola, quanta da saccarosio da mais, quanta da altri prodotti zuccherini.

Con appositi programmi — si sta già lavorando anche a questo riguardo — l'apparecchiatura a risonanza magnetica nucleare potrà inoltre indicare l'origine geografica dell'uva dalla quale è stato ottenuto il vino sottoposto ad analisi. Ecco perchè abbiamo deciso di procedere immediatamente all'acquisto di due macchine, assegnandone una al laboratorio di prima istanza di San Michele all'Adige e l'altra al laboratorio di revisione di Asti, con un programma ulteriore che comprende l'acquisto di altre tre apparecchiature.

Vorrei inoltre ricordare che tutte le misure riguardanti il potenziamento del servizio repressione frodi, incluse le procedure accelerate di concorso erano contenute nel disegno di legge governativo presentato alla Camera dei deputati il 22 marzo 1985, il quale, all'interno della ristrutturazione del Ministero, assegnava una prevalenza nettissima al potenziamento del servizio repressione frodi. Il decreto-legge che ho citato si è limitato a stralciare dal disegno di legge presente in Parlamento tutta la parte riguardante il servizio repressione frodi, inclusa ovviamente la parte relativa alle procedure accelerate di concorso che erano le procedure studiate per il Ministero delle finanze al tempo della

costituzione dell'anagrafe tributaria dal ministro Visentini — allora come oggi Ministro delle finanze — e successivamente da me.

Posso pertanto dare assicurazione al Senato che già prima della conversione in legge del decreto-legge antisofisticazioni abbiamo proceduto a tutti gli adempimenti amministrativi necessari per non avere alcun intervallo di tempo tra la disposizione del decreto-legge e le misure di carattere preliminare. Naturalmente stiamo accelerando la fase seguente, ma l'obiettivo del potenziamento del servizio sarà ormai alla nostra portata nel giro di pochi mesi.

Vorrei aggiungere che il provvedimento urgente adottato ha previsto altresì alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, tra cui quella che dispone il raddoppio delle sanzioni pecuniarie comminate dal decreto stesso. Naturalmente qui siamo in una materia diversa da quella trattata dagli articoli del codice penale ben noti.

Peraltro già in sede di esame del precedente decreto-legge dell'aprile, il n. 104, decaduto il 13 giugno, era stata più volte rilevata, specialmente presso la Commissione di merito della Camera, l'esigenza di un completo aggiornamento delle disposizioni del decreto n. 162 del 1965 e ciò anche per un più armonico raccordo delle relative disposizioni, rivolte, come è noto, alla repressione delle sofisticazioni nella preparazione e commercializzazione dei mosti, vini ed aceti, con le norme più generali contenute nella legge n. 283 del 1962.

Pur considerando positivamente l'esigenza di una nuova elaborazione legislativa ispirata a tali criteri, si è ritenuto opportuno riservare la realizzazione di tale proposito ad una sede diversa da quella più necessariamente circoscritta in corrispondenza alla materia trattata dal decreto-legge. È impegno del Governo — si sta già lavorando intensamente a questo riguardo — di favorire alla Camera dei deputati l'esame delle proposte di legge tendenti appunto alla modifica del decreto n. 162 del 1965.

Nell'ultimo provvedimento contro le sofisticazioni è stata inoltre stabilita l'istituzione dell'anagrafe vitivinicola su base regionale,

destinata a raccogliere i dati relativi alle imprese che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini ed altri prodotti collegati al vino, nonchè l'istituzione nell'ambito del sistema informativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di un centro di raccolta e di elaborazione dei dati acquisiti a livello regionale. Posso però dire che in coincidenza con l'attuale vendemmia è già informatizzata tutta la procedura delle denunce di raccolta.

Per quanto riguarda l'auspicata modifica del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963 n. 930, il noto decreto che reca norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, assicuro che ormai è pronto presso il Ministero il testo di un disegno di legge inteso ad armonizzare tutta la complessa materia delle denominazioni di origine dei vini. Sono in corso consultazioni con le categorie prima dell'inoltro dello schema del disegno di legge al concerto interministeriale. Ma posso dare assicurazione che si è raggiunto anche un notevole livello di intesa sulle linee della riforma da parte delle categorie interessate.

Vorrei toccare un argomento che si ricolleghi alla materia che abbiamo trattato e che ne rappresenta un episodio particolare. Mi riferisco alla situazione dei produttori che avevano conferito prodotto genuino alle ditte autrici delle sofisticazioni; in questo caso, vale la pena di rilevare che nessuna forma di risarcimento a carico di fondi pubblici può essere invocata per coloro che abbiano subito danni a causa dell'altrui condotta. Soccorrono, nell'ipotesi di sopravvenuta inadempienza dei contratti intercorsi tra privati, i rimedi ordinari apprestati dall'ordinamento sia per la realizzazione di ogni fondata pretesa in sede civile, sia perchè essa sia fatta valere anche nel corso di procedimenti penali attraverso la costituzione di parte civile. In proposito il Parlamento ha introdotto, in sede di conversione del decreto-legge n. 282, una disposizione che abilita le associazioni dei produttori, quelle dei consumatori ed altre associazioni interessate a costituirsi parte civile indipendentemente dalla prova del danno immediato e diretto nei procedi-

menti penali per infrazioni alla normativa sulle sofisticazioni alimentari.

Nessuno sforzo sarà risparmiato da parte del Governo per rafforzare, a questo punto e dopo ciò che è accaduto, o ristabilire, la fiducia dei consumatori nel vino genuino. Occorre riscattare, specialmente sui mercati esteri, l'immagine del vino italiano per restituire ad esso il posto che gli compete per le sue incontestabili qualità che lo rendono, in genere, un prodotto a livello mondiale tra i più validi ed apprezzati. Un lungo sforzo pluridecennale ha consentito al nostro paese — vorrei ricordarlo — di diventare il più importante paese esportatore di vino nel mondo. A questo riguardo il decreto-legge n. 282, nel testo modificato dalla legge di conversione, ha come è noto autorizzato la spesa di 50 miliardi per una campagna straordinaria di informazione alimentare sul consumo del vino finanziando progetti finalizzati di penetrazione sul mercato interno ed all'estero. «Tale campagna straordinaria» dice il testo della legge «è promossa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è attuata mediante convenzioni tra il Ministero e l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e gli organismi nazionali di settore».

In seguito alle numerose riunioni che sono intervenute nelle scorse settimane si può dire ormai superata la fase preliminare per la stipula della convenzione; sono in corso in questi giorni (ce n'è stato uno ieri e ce ne sarà un altro domani) a ritmo molto serrato gli incontri tra l'ICE e gli organismi nazionali di settore.

Si ha ragione di ritenere che la stipula della convenzione, che sarà una convenzione plurima, un'unica convenzione che regolerà i rapporti del Ministero sia con l'ICE che con gli organismi di settore, possa avvenire in tempi rapidi: sia l'ICE che gli organismi nazionali di settore stanno concretamente individuando soggetti, temi, ripartizioni, tutto il *budget* della campagna straordinaria di promozione per il vino italiano sui mercati interni e sui mercati esteri.

L'esposizione fatta credo fornisca, sia pure succintamente, una illustrazione di alcuni punti salienti della vicenda che forma ogget-

to della interpellanza e delle interrogazioni presentate in Senato.

Non mancherò di aggiornare il Parlamento sugli sviluppi che si potranno avere prossimamente per quanto riguarda la vicenda in sè.

Senza minimamente indulgere ad accenti che sarebbero fuori luogo in una vicenda che ha suscitato enormi preoccupazioni nel paese e che deve valere soltanto ad acuire ulteriormente il senso di responsabilità di tutti, mi sembra tuttavia doveroso dare atto agli organi inquirenti del fatto che raramente un episodio criminale così insidioso è stato contrastato con pari efficacia e tempestività. In brevissimo tempo la vicenda è stata circoscritta; sono state individuate le fonti di approvvigionamento e i canali di distribuzione del traffico criminale; sono stati identificati e colpiti i responsabili; è stato reperito e sequestrato il vino adulterato.

L'episodio rappresenta, altresì, un caso significativo di collaborazione tra magistratura e amministrazione, e ha consentito una sinergia di azioni altrimenti impossibili.

Quanto alle vicende che formano oggetto delle interrogazioni del senatore Del Prete, ribadisco che l'amministrazione non era assolutamente a conoscenza della sofisticazione in corso fino al momento in cui la stessa è esplosa nelle regioni del Nord Italia, per poi interessare anche alcune ditte delle regioni centro-meridionali.

Ancora oggi, allo stato attuale delle informazioni disponibili, la vicenda risulta circoscritta nell'arco temporale che ho detto, 12 dicembre 1985 e 10 marzo 1986.

Per quanto riguarda poi in particolare il riferimento che viene fatto, in relazione a notizie giornalistiche, a presunti conferimenti all'AIMA da parte di operatori della regione Puglia di prodotti della distillazione ricavati da vino adulterato con metanolo per percepire indebitamente gli aiuti finanziari previsti dalla normativa comunitaria, posso dire che, pur non essendo emersi finora sul piano amministrativo elementi tali da confermare con sicurezza il sospetto di illeciti a danno della CEE, l'AIMA ha provveduto a fornire al comando generale della Guardia di finanza per gli accertamenti di competenza

gli elenchi di tutte le ditte che, a decorrere dal 1° gennaio 1985 sino, con ulteriori aggiornamenti, all'agosto del 1986, hanno beneficiato di aiuti alla distillazione agevolata prevista dalla normativa comunitaria.

Nei giorni scorsi, presso il comando generale della Guardia di finanza, funzionari della CEE e funzionari delle amministrazioni interessate (tra cui, ovviamente, quella del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) si sono riuniti per mettere a punto un programma per i controlli da effettuare sulla distillazione del vino obbligatoria o volontaria, nonché sulla distillazione obbligatoria di sottoprodotti della vinificazione, al fine di verificare se i vini sofisticati con il metanolo, o altrimenti adulterati, e quindi non ammissibili agli aiuti comunitari, possano avere beneficiato indebitamente delle misure finanziate dal FEOGA. Sulla vicenda sta autonomamente indagando la magistratura.

Mentre mi riservo di riferire sull'esito delle indagini straordinarie in corso, ritengo opportuno esporre quale sia il sistema dei controlli che in via ordinaria vengono effettuati sul vino destinato alla distillazione, ai fini dell'ottenimento degli aiuti comunitari. La questione, come è noto, è rilevante ed ha giustamente formato oggetto delle interrogazioni presentate al Senato. Il controllo sullo svolgimento delle operazioni di distillazione viene effettuato attraverso gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (UTIF): organi periferici, come è noto, del Ministero delle finanze, preposti istituzionalmente alla vigilanza sulla produzione ed il commercio dell'alcool e dei distillati vinicoli. Gli UTIF esercitano controlli sul vino al momento dell'introduzione in distilleria e successivamente sui prodotti ottenuti dalla sua distillazione, come previsto dall'articolo 22 del regolamento CEE, n. 2179/83, in materia di regole generali di distillazione.

A tal fine gli UTIF prelevano campioni di vino per ogni produttore contraente e li inviano ai laboratori chimici compartimentali delle dogane e imposte indirette, per l'accertamento delle caratteristiche analitiche del prodotto e, in particolare, del colore, della gradazione alcolica effettiva e della acidità totale. Ai medesimi laboratori vengono invia-

ti anche i campioni di tutti i prodotti ottenuti dalla distillazione, allo scopo di verificarne la rispondenza alle caratteristiche previste dalla normativa comunitaria o nazionale.

L'accertamento del volume idrato e anidro dell'alcole e dell'acquavite viene effettuato a peso, sulla base della gradazione alcoolica del prodotto prima della sua introduzione nei magazzini fiduciari della distilleria, dove viene conservato sotto continua vigilanza da parte dell'ufficio finanziario di fabbrica o della guardia di finanza. Successivi controlli periodici sui prodotti della distillazione vengono eseguiti dall'UTIF mediante apposito misuratore meccanico installato nell'impianto di distillazione, con il quale viene determinato il volume complessivo della produzione al momento dell'accertamento. Sulla base dei controlli effettuati, che ho esposto analiticamente, gli UTIF rilasciano ai distillatori la dichiarazione richiesta per la liquidazione dell'aiuto da parte dell'AIMA.

Vorrei far presente che l'aiuto viene corrisposto dall'AIMA quando l'avente diritto fornisce la prova dell'avvenuta distillazione del quantitativo totale del vino indicato nel contratto approvato, presentando una richiesta corredata da una serie di documenti. Tra questi, ricordo il certificato di analisi relativo alle quantità di vino distillato, rilasciato da un laboratorio o istituto all'uopo abilitato, in cui siano indicati i seguenti elementi: quantità, colore, gradazione alcolometrica effettiva per distillazione, acidità totale espressa in acido tartarico, estratto secco, ceneri, metanolo. Si aggiunga che l'aiuto corrisposto dall'AIMA comporta anche la presentazione di una dichiarazione del competente servizio di vigilanza per la repressione delle frodi, attestante l'assolvimento, da parte del produttore, degli obblighi fissati dai regolamenti CEE, in particolare dal regolamento n. 337, nella campagna precedente a quella in cui è stata decisa la distillazione.

Vengo ad una delle questioni maggiori che hanno formato oggetto delle interrogazioni. Nessun rapporto con la vicenda di criminale adulterazione su cui sto riferendo presenta la questione sollevata in alcune interrogazioni — quelle dei senatori Gualtieri, De Toffol, Sclavi — che riguarda, invece, i presupposti

di legittimità e gli aspetti di opportunità connessi all'emanazione del decreto ministeriale del 28 novembre 1985. Tale decreto ha consentito la detenzione in alcune regioni di mosti e vini rossi provenienti da particolari vitigni con tenori di alcole metilico di origine biologica superiori a quelli fissati in via generale dalla legge. Vorrei ricordare che l'alcole metilico è naturalmente presente in piccolissime dosi nel vino genuino come prodotto della spremitura delle parti legnose del grappolo d'uva (raspo e semi degli acini): l'alcole metilico è volgarmente chiamato alcole di legno. Nessuna assimilazione può essere stabilita tra tale situazione e l'aggiunta artificiale di metanolo al succo della spremitura di uva o ad altri succhi. Quest'ultima ipotesi concreta la fattispecie di adulterazione di sostanze alimentari, punita dagli articoli 439 e 440 del codice penale con la reclusione da tre a dieci anni e con la pena dell'ergastolo se dal fatto deriva la morte di alcuno.

La presenza di una certa dose di metanolo nel vino, quando sia osservato il corretto procedimento di vinificazione disciplinato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, rappresenta un fatto naturale. Altre legislazioni, come ad esempio quella francese, non stabiliscono limiti quantitativi fissi per il metanolo derivante dalla spremitura del grappolo, venendo quindi il limite massimo a coincidere automaticamente col tenore di alcole metilico naturalmente presente nel vino per spontanea produzione. La normativa vigente in Italia, invece, stabilisce in generale un limite alla presenza di alcole metilico nel vino: 0,30 millilitri per i vini rossi e 0,20 millilitri per i vini bianchi per ogni 100 millilitri di alcole complessivo. La stessa normativa (articolo 22 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965) prevede che in annate con andamento stagionale sfavorevole il Ministro dell'agricoltura e delle foreste possa consentire, con proprio decreto, per determinate zone di produzione e per prodotti provenienti da uve di particolari vitigni, la detenzione presso i vinificatori di mosti e vini aventi un contenuto di alcole metilico superiore a 0,30 per i vini rossi e a

0,20 per i vini bianchi per ogni cento millilitri di alcole complessivo, purchè — cito testualmente — «vengano rispettate le cautele stabilite con lo stesso decreto».

Perchè possa farsi luogo all'adozione di un siffatto provvedimento è dunque necessario, come si evince chiaramente dalla legge, il concorso delle seguenti tre condizioni: la prima, una annata con andamento stagionale sfavorevole; la seconda, un intervento limitato a determinate zone di produzione e a prodotti provenienti da uve di particolari vitigni; la terza, il rispetto di particolari cautele. In proposito va precisato innanzitutto per quanto riguarda il punto relativo all'annata con andamento stagionale sfavorevole, che il tenore di alcole metilico naturalmente presente nel vino è in stretta relazione sia con il vitigno da cui provengono le uve, sia con le caratteristiche della stagione di produzione e tale rapporto è ampiamente documentato dalla letteratura scientifica.

In sostanza, in annate caratterizzate da siccità, si verifica un aumento, soprattutto nei vini ottenuti da determinati vitigni a rischio, dell'alcool metilico naturale.

Ora, una persistente siccità e alte temperature hanno caratterizzato nel 1985 l'andamento stagionale, in particolare nelle regioni Trentino-Alto Adige ed Emilia Romagna, regioni queste interessate dal decreto ministeriale, come è dimostrato dai dati meteorologici registrati dall'ufficio centrale di ecologia agraria di Roma, dati che sono in condizione di mettere direttamente a disposizione degli interpellanti, degli interroganti e del Senato tutto.

Secondo punto: intervento limitato a determinate zone e a uve provenienti da particolari vitigni. Il decreto ha precisato sia le regioni (Trentino Alto-Adige ed Emilia Romagna) nelle quali i vinificatori potevano detenere mosti e vini rossi con un tenore di alcool metilico superiore a quello consentito in via ordinaria dalla legge, sia i vitigni (lambrusco, schiava, teroldego e ancillotta) maggiormente sensibili alla stagione sfavorevole.

Il rilievo, da alcuni avanzato, circa la mancata indicazione nel decreto ministeriale del limite massimo superiore a quello fissato per

legge, limite non previsto dalla legge stessa, non trova riscontro nè scientifico nè pratico. La vera questione è sapere se l'alcool metilico è di origine biologica o no.

Terzo punto: rispetto delle cautele all'uopo stabilite. Anche sotto questo profilo, il decreto ministeriale 28 novembre 1985 è formulato nell'osservanza delle condizioni prescritte dalla legge. Esso dispone infatti, cito testualmente, che «coloro che detengono i prodotti di cui ai precedenti articoli» — cioè i mosti e i vini provenienti dalle uve dei vitigni lambrusco, schiava, teroldego, ancillotta — «debbono darne immediata comunicazione all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio e debbono rispettare le cautele all'uopo stabilite dal predetto istituto». Naturalmente queste cautele vengono stabilite in relazione ai singoli casi concreti e al quadro analitico del prodotto. Anche sotto questo aspetto, il decreto appare formulato in modo da rispettare le condizioni prescritte dalla legge per la sua emanazione.

Si è fatto obbligo ai detentori dei mosti e dei vini in parola di denunciarne l'esistenza agli istituti di vigilanza ai quali veniva demandata l'adozione delle specifiche cautele ritenute necessarie e opportune in relazione ai singoli casi concreti e al quadro analitico dei singoli prodotti, così da poter valutare correttamente il da farsi. In proposito si ricorda che l'esercizio delle funzioni di prevenzione e repressione delle frodi, fino all'entrata in vigore del citato provvedimento legislativo con il quale sono state dettate misure urgenti in materia di prevenzione delle sofisticazioni alimentari, è stato affidato, ai sensi dell'articolo 87 del regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1361, a istituti appositamente delegati. Trattasi quindi di delega voluta dalla legge.

Il Ministero, pur essendo titolare della funzione, era privo, per valutazione del legislatore, della potestà di esperire attività diretta e concreta di prevenzione e repressione delle frodi. Giova comunque precisare che l'autorizzazione ministeriale non si riferiva assolutamente alla produzione o alla messa in vendita di vino con tenore di metanolo superiore al limite stabilito dalla legge; essa ri-

guardava soltanto la detenzione da parte dei vinificatori che avevano ottenuto il vino mediante normali procedimenti di vinificazione. Restano quindi del tutto escluse ipotesi di supertorchiatatura e, a maggior ragione, ipotesi di indebite aggiunte, essendo ambedue pratiche illecite configuranti reato e in nessun modo sanabili.

Inoltre, come si desume inequivocabilmente dal testo del decreto ministeriale, ai vinificatori fu consentito di detenere vini con tenore di alcole metilico superiore ai limiti di legge esclusivamente in considerazione dello sfavorevole andamento climatico della campagna vendemmiale. Doveva quindi trattarsi di alcole metilico di natura biologica, cioè di quello naturalmente presente nel vino.

Di fatto, applicativamente, le cautele discendenti dal decreto ministeriale sono consistite nelle analisi sulle partite di vino ottenuto da detti vitigni da sei aziende vinicole. Per ciascuna partita è stato controllato il tasso di alcole metilico ed anche che nessuna partita fosse immessa al consumo, per cui, conseguentemente, il vino detenuto in parte è stato avviato alla distillazione, in parte trovandosi tuttora sotto sequestro, avendo i produttori fatto ricorso contro le analisi fatte dagli istituti sopra ricordati.

Resta, infine, da notare che il motivo ispiratore dell'articolo 22, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965 è da individuare nell'esigenza di salvaguardare, da una parte, la qualità del vino e, dall'altra, la salute, poichè l'alcole metilico, se è quello naturalmente presente nel vino, non raggiunge mai livelli pericolosi per la salute. Invero, dalla letteratura specializzata si rileva — ad esempio «Rivista di viticoltura ed enologia», nota pubblicazione autorevole in materia — che nell'annata 1965 il 46,7 per cento della produzione, riferita a 318 campioni di vini prodotti nelle province di Reggio Emilia e di Modena, presentava un tenore di alcole metilico superiore al consentito. Inoltre, è documentato che è possibile rinvenire tenori di alcole metilico anche superiori a quello massimo accertato nella campagna 1985 (0,74) in ragione dell'andamento stagionale e ovviamente per determi-

nati viaggi. Sempre la citata «Rivista di viticoltura ed enologia» ne dà ampia dimostrazione nei numeri 7 ed 8 di luglio e di agosto 1968, e in altri numeri che potrei qui ampiamente citare e ricordare.

Ad ogni modo, il decreto ministeriale non ha minimamente toccato la questione della messa in commercio del vino, nè ha dato autorizzazione alcuna a questo riguardo. Vorrei ricordare che la decisione ministeriale venne presa in base a richieste pervenute sia nel caso dei vini interessanti il Trentino-Alto Adige che nel caso dei vini interessanti l'Emilia-Romagna.

Per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, ricordo la richiesta formale al Ministero dell'agricoltura e delle foreste inviata dall'assessore all'agricoltura della provincia autonoma di Trento (telegramma protocollo n. 1308/SA, in data 8 novembre 1985). Analoga formale richiesta è pervenuta dal presidente del comitato vitivinicolo trentino (telex del 30 ottobre e successivo telex del 4 novembre 1985). In data 15 novembre 1985 vi fu anche un intervento del Commissario del Governo nella provincia di Trento, inteso ad avere notizie in merito alle suddette richieste «anche al fine di tranquillizzare gli operatori del settore nei riguardi dei controlli in atto da parte del servizio repressione frodi di San Michele all'Adige» (lettera n. 1873 del 15 novembre 1985).

Per quanto riguarda l'Emilia Romagna, sono pervenute le seguenti richieste: telex del 6 novembre 1985 con una richiesta indirizzata al Ministero da parte del presidente dell'associazione interprovinciale dei produttori vitivinicoli, organo dotato di rappresentanza riconosciuta ai sensi dei regolamenti comunitari; telex, sempre in data 6 novembre 1985, da parte dell'unione cooperative di Reggio Emilia; un telex, ancora in data 6 novembre 1985, da parte del presidente del settore vitivinicolo dell'unione cooperative di Modena; un telex in data 8 novembre 1985, con una richiesta del presidente della camera di commercio di Modena.

Il decreto del 28 novembre 1985 ha interessato mosti e vini di varie cantine per complessivi 3.820 ettolitri. Nessuna partita di vino contenente tali percentuali di meta-

nolo risulta posta in vendita; allo stato attuale, sono sotto sequestro 1.400 ettolitri di prodotto, mentre il restante quantitativo è stato avviato alla distillazione.

È appena il caso di aggiungere, da parte mia, che nessuna conoscenza diretta o indiretta ho avuto mai, nè prima nè dopo l'emanazione del decreto, dei produttori cui il provvedimento si rivolge: questo intendo sottolinearlo con forza.

Circa l'ipotesi avanzata che i sofisticatori avrebbero approfittato del decreto per dare il via alla frode con alcool metilico di sintesi, il prospettato o sospettato collegamento è assolutamente da escludere per le seguenti considerazioni. Primo: le fonti di approvvigionamento del metanolo, per la recente criminale adulterazione, sono state chiaramente individuate dalla magistratura dalle loro origini fino ai singoli sbocchi e non hanno niente a che vedere con l'utilizzazione di vino contenente metanolo naturale, cioè di origine biologica. Secondo: assolutamente antieconomico sarebbe stato il procedimento di estrazione del metanolo dal vino prodotto naturalmente, in quanto la convenienza dell'operazione criminale dipende dalla facilità ed economicità dell'aggiunta di metanolo sintetico al succo, eventualmente avvantaggiandosi delittuosamente di benefici di natura fiscale a seguito della defiscalizzazione dell'alcool metilico. Terzo: il vino contenente un tenore naturale di alcool metilico superiore al normale è stato o avviato alla distillazione obbligatoria o si trova sotto sequestro, con controllo costante. Quarto: la sofisticazione criminale ha avuto per oggetto vini bianchi da tavola, vini rossi da tavola, questi ultimi con caratteristiche diverse — barbera, dolcetto — rispetto a quelle dei vini ottenuti dalle uve dei vitigni contemplati nel decreto del novembre 1985. Ciò concorre a dimostrare, ove occorresse — ma si ragiona per assurdo, in questo caso — che i sofisticatori non hanno perpetrato la frode avvalendosi della facoltà ammessa dal decreto, perchè, se così fosse stato, essi avrebbero preparato vini con caratteristiche simili a quelle di cui al decreto ministeriale e non vini con caratteristiche del tutto diverse. Quinto ed ultimo: l'illecito impiego del metanolo si è realizzato in regio-

ni diverse da quelle considerate nel decreto, prevalentemente in Puglia ed in Piemonte. Quanto all'Emilia-Romagna, i fatti devono ritenersi episodici e a sè stanti, avvenuti in modo del tutto sporadico, così come può dirsi riguardo a ciò che è avvenuto in altre regioni, come ad esempio in Lombardia ed in Veneto, regioni non comprese nel decreto ministeriale.

Ritengo che i chiarimenti da me forniti valgono obiettivamente a dissipare i dubbi formulati nei riguardi del richiamato decreto ministeriale e a dissolvere l'assurda ipotesi di un qualsiasi collegamento tra la vicenda criminosa tempestivamente stroncata e l'autorizzazione amministrativa, appropriatamente data e correttamente applicata.

Con questo, onorevoli senatori, credo di aver toccato da ultimo, con qualche abbondanza di argomenti, anche il tema a riguardo del quale maggiori erano le supposizioni di responsabilità a carico dell'autorità amministrativa, in particolare a carico del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

CONSOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLI. Signor Presidente, replicherò alla risposta del Ministro alle interrogazioni 3-01281 e 3-01407.

Ho seguito con attenzione la lunga esposizione del Ministro e ne ho apprezzato lo sforzo, così come ho apprezzato molti passi del suo intervento. Tuttavia rimango insoddisfatto per alcuni aspetti. Voglio essere breve.

La vicenda del metanolo ha costituito un grande dramma: un grande dramma per le vite umane, ma un grande dramma anche per un settore portante della nostra agricoltura. Tuttavia i grandi drammi possono essere occasioni opportune per andare avanti e qualche passo si è fatto, come è avvenuto con il decreto che fornisce nuovi strumenti e predispone nuove normative per il controllo della sofisticazione. Ciononostante nutro qualche dubbio sul fatto che il dibattito tra gli operatori del settore, tra noi politici e comunque tra chi ha responsabilità istituzio-

nali sia all'altezza dei problemi che dobbiamo affrontare per una revisione profonda dello stato di questo settore, se vogliamo conservare il posto che ci compete a livello del mercato interno ed internazionale.

Voglio riferirmi ad alcuni aspetti particolari. Il metanolo ha introdotto un momento criminale di sofisticazione. Attenzione, però! C'è un canale di sofisticazione assai sedimentato e profondo costituito dalle stesse persone. I giornali pugliesi di stamane riportano la notizia che un cognato di Fusco aveva aperto all'inizio di questa vendemmia uno stabilimento in locali presi in affitto. Abbiamo segnalato la cosa al prefetto, è stata mandata la guardia di finanza e ieri sono stati sequestrati 6.000 quintali di vino adulterato questa volta con lo zucchero, visto che non era possibile con il metanolo. Ma sono sempre gli stessi e in questi giorni a Manduria e a Sava arrivano camion e autotreni di zucchero che vengono scaricati in certi depo-

siti per rifornire poi alcuni stabilimenti tramite camioncini.

Voglio arrivare fino in fondo. C'è un'azienda vinicola fallita il cui pacchetto maggioritario è ora nelle mani dell'Ente regionale di sviluppo a Sava; tale azienda paga ai produttori l'uva 40.000 lire a quintale, mentre vende il vino a 3.300-3.400 lire a grado per quintale. Come fa? Ci rimette? O la regione Puglia attraverso l'Ente di sviluppo mette una barca di quattrini a fine annata oppure qualche camioncino di zucchero prende anche quella direzione. Per cui, signor Ministro, io capisco — ne abbiamo già discusso in occasione dell'esame del decreto — che i mezzi sono quelli che sono ma l'uso dei mezzi, del NAS, della guardia di finanza, deve essere mirato in momenti come questi e ci sono delle zone che devono essere messe sotto osservazione. Devo dire qui pubblicamente che ho riscontrato sensibilità nel prefetto di Taranto, occorre però aiutare questa sensibilità.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue CONSOLI). Altrimenti non è vero che con la questione del metanolo si è risolto il problema: tutto continua come prima. Il colpo grosso, il momento di industrializzazione criminale è fallito però rimane la sofisticazione.

C'è un secondo aspetto: io ho seguito con attenzione la risposta che lei ha dato a proposito dei meccanismi di accantonamento di quella produzione vitivinicola che, senza adulterazioni, contiene un tasso eccessivo di alcool metilico. Ho seguito le sue risposte, la produzione si mette da parte, si distrugge, non si commercializza. Però, attenzione, andiamo a fondo anche per quanto riguarda questo aspetto del problema. C'è un aumento superiore al limite consentito di alcool metilico che deriva dall'annata ma c'è una dose eccessiva di alcool metilico che deriva da alcuni vitigni che anni ed anni di deformazione per interessi speculativi e comunque in assenza di uno sforzo di qualificazione della nostra produzione hanno spinto i produttori

ad impiantare. Noi ci siamo accorti in questi giorni che a Manduria — ma dovrei aggiungere anche altre località — in una zona di produzione del primitivo, un rosso nobile, ci sono 150 mila quintali di uve prodotte da un ibrido che dà molto colore, molto alcool metilico e addirittura sostanze cancerogene come la malvina. Mi sono reso conto che ci sono compratori che vengono da altre regioni del paese e che pagano qualche migliaio di lire in più per quell'uva che produce molto più per ceppo di quanto non produca un ceppo di primitivo: questo spiega un canale di sofisticazione che si è formato. Probabilmente l'assessore alla regione Puglia le chiederà un apposito decreto per la regione perchè a questo punto si sta mettendo da parte quell'uva, si sta vinificando nelle cantine in maniera separata. Mi chiedo però se queste misure soltanto siano sufficienti; infatti quando riusciamo ad intervenire perchè c'è un allarme si vinifica in maniera separata ma quando non c'è l'allarme si mischia.

Se questo prodotto lo compra uno speculatore e mette in atto una sofisticazione, non ci guadagna quanto con il metanolo sintetico ma ci guadagna comunque più che con la sofisticazione fatta con lo zucchero. Perché non dobbiamo incentivare i produttori ad estirpare questo vitigno, come misura urgente, immediata di salvaguardia in alcune zone delle caratteristiche di qualità della nostra produzione, come condizione per eliminare un dato strutturale di sofisticazione?

Capisco che non può che non essere così: certamente quando si fa un decreto-legge si danno disposizioni perché la vinificazione sia separata per distruggere la sofisticazione, ma lei, signor Ministro, sa che nessuno di noi può giurare su come funziona questo paese per cui ogni tanto è possibile trovare un funzionario corrotto, ogni tanto qualche controllo non viene effettuato, ogni tanto qualcosa non funziona, al di là della cattiva volontà.

Cerchiamo di eliminare alla radice il problema.

Un'altra questione: ho sentito la sua risposta per quanto riguarda i produttori di Manduria, di Sava, di quelle zone che avevano ceduto il loro prodotto ai Fusco. Lei ha detto cose diverse da quelle che aveva detto in altra occasione in quest'Aula.

Le ripeto: possiamo affrontare il discorso su un piano prettamente giuridico, sul piano della normativa esistente. Non c'è dubbio che qualcuno ha ceduto il proprio prodotto; chi l'ha acquistato è fallito, è un criminale e quindi il truffato dopo, in tribunale, farà valere le sue ragioni nel procedimento fallimentare. Si potrà anche costituire parte civile non solo il singolo ma addirittura l'associazione dei produttori — certamente andrebbe fatto — ma c'è un piccolo problema: intanto quei contadini che mangiano?

Per fare vino buono bisogna produrre 50 quintali per ettaro di primitivo, ma se quando si producono 50 quintali per ettaro di primitivo poi non si mangia per niente per un'annata non so se non diamo più forza ai sofisticatori, soprattutto perché questi non sono stati debellati.

Gli stessi Fusco, attraverso parenti o attraverso altri, sono ancora sulla piazza; quando

i sofisticatori consentono in qualche modo al contadino di mangiare, stia tranquillo — lei lo capisce, signor Ministro — che non avremo i produttori dalla nostra parte per risanare davvero il settore.

Se vogliamo risanare il settore dobbiamo fare più pubblicità, dobbiamo conquistare i mercati esteri, dobbiamo fare tante cose; dobbiamo soprattutto conquistare la testa dei produttori, a meno che qualcuno non pensi che questo settore debba seguire fino in fondo una linea di finanziarizzazione, come sta avvenendo in alcune regioni del paese, che faccia a meno del produttore piccolo e medio, del coltivatore diretto.

Non credo che questa linea potrà salvare la vitivinicoltura italiana. Il produttore deve mangiare, deve essere difeso, deve avere solidarietà, deve diventare protagonista di questo processo di risanamento della nostra vitivinicoltura, se vogliamo sconfiggere i sofisticatori e se vogliamo rilanciare questo settore nell'interesse della nostra economia e nell'interesse dei consumatori.

COSTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, molto brevemente perché la lunga relazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste credo ci abbia dato esaurientemente lo stato della situazione dopo l'aprile 1986.

Indubbiamente sono passati sei mesi; forse avremmo potuto discuterne nell'immediatezza dell'avvenimento grave e luttuoso, ma la relazione del Ministro ci ha ricordato quanto è stato fatto soprattutto dal suo Dicastero all'indomani di ciò che successe nell'aprile 1986. Pertanto la ringrazio della relazione, anche se non desidero dire che mi ritengo soddisfatto in quanto non posso ritenermi tale dovendo parlare di morti innocenti, anche se la prassi parlamentare vuole che si dica di essere soddisfatti.

È un episodio grave che forse l'estate ha fatto parzialmente dimenticare agli italiani che nel mese di agosto hanno bevuto probabilmente più bibite che vino; ma certamente è sempre presente nella nostra memoria.

Ringrazio il Ministro che ci ha parlato dell'attuazione della legge; peraltro io, leggendo la *Gazzetta Ufficiale*, ho notato la sua attuazione progressiva anche durante il mese di agosto. È una legge che conosco in quanto fui relatore per la parte sanitaria.

Il Ministro mi consenta di sottolineare un aspetto per me importante della legge rappresentato dal primo tentativo di coordinamento, affidato al Presidente del Consiglio o ad un suo delegato, per ridurre il problema pericoloso che sorgerebbe nel caso in cui le incombenze divise tra tanti ministeri e fra tanti enti (Stato, regioni, province e comuni) determinassero altre situazioni di difficoltà, uguali a quelle verificatesi nel mese di aprile 1986. Mi fa piacere avere appreso che è stato attuato un sistema di sorveglianza particolare con la vigilanza magnetico-nucleare, apparecchiatura sperimentale per quanto attiene le indagini mediche ma talmente sofisticata che forse potrebbe servire nel caso in cui è presente — e qui convengo con il collega Consoli — l'alcole metilico, indipendentemente dalla buona o dalla cattiva fede dell'operatore economico. Infatti alcuni viti-gni possono fornire una quantità di alcole metilico superiore a quella tollerata dall'organismo. Pertanto solo una sofisticata apparecchiatura può garantirci l'immediatezza della possibilità di rinvenimento di quantità non consentite di alcole metilico.

Vorrei chiedere al Ministro — e forse il suo collega del Ministero della sanità avrebbe potuto fornirci assicurazioni — un impegno maggiore del sistema del servizio sanitario nazionale il quale ha, almeno in fase periferica, nelle sue strutturazioni periferiche — mi riferisco alle unità sanitarie locali e agli ex laboratori provinciali di igiene e profilassi — il dovere della prevenzione. D'altra parte, il comma sesto dell'articolo 2 della legge n. 833 afferma che tra i compiti del servizio sanitario nazionale vi è quello del controllo sull'igiene di alimenti, delle bevande ed altro. Purtroppo il servizio sanitario nazionale è risultato carente in molte regioni di Italia e il decreto-legge che abbiamo reiterato ed approvato in quest'Aula ha fornito un primo impulso al coordinamento delle attività periferiche delle strutture sanitarie, ha rappre-

sentato un invito ad operare, fornendo anche un contributo eccessivamente modesto; ma è sempre l'inizio di un discorso che ritengo appena aperto, anche se aperto in un momento tragico della nostra vita, per le ripercussioni sia emotive che sociali ed economiche per l'intero paese.

Signor Ministro, come ho precedentemente esposto sia in Commissione che in Aula, al momento della conversione del decreto-legge, è solo l'inizio di un discorso da estendersi a tutto il settore. Ritengo il discorso aperto ancora oggi. Per quanto concerne il decreto-legge ritengo che la sua buona volontà e la sua puntualità nel dirci le cose che oggi ci ha detto siano di buon auspicio affinché il Governo possa, in tempi brevi, continuare ad affrontare, con maggiore risolutezza, questo problema sociale, oltre che economico.

SIGNORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente, credo che sarò breve e sintetico poichè tali situazioni dolenti, come ho ripetuto altre volte, possono essere sintetizzate.

Signor Ministro, stiamo parlando di una tragedia che ci ha colpiti, che colpisce tutto il nostro sistema sociale, etico e soprattutto il nostro sistema sanitario, che risulta puntualmente latitante, per colpa politica, laddove ci sono i grandi appuntamenti della nostra civiltà. Questo è stato senz'altro un appuntamento mancato e direi che sia stata una conseguenza diretta di certa maniera di fare assistenza sanitaria in Italia, mentre bisognerebbe non soltanto assistere ma prevenire. E, siccome la presunzione (che tale è purtroppo rimasta) della riforma sanitaria era quella di dover avere nelle mani tutto il comparto della sanità e quindi tutta l'attività di prevenzione, che è uguale a controlli, ancora una volta devo dichiarare che il fallimento di essa non soltanto ha pesato in maniera così clamorosa e drammatica attraverso le cronache nere e la conta dei morti, ma essa comporta un danno iatrogeno insito nel sistema: non soltanto si muore avendo i certificati di morte con tanto di sigillo di

sofisticazione alimentare e quindi di clamorosità, ma si muore e si verificano lesioni irreversibili e gravi nei silenzi delle vicende cliniche di tanta gente che sono riportabili a questo nostro sistema sanitario.

È una denuncia grave: io sono un medico, vivo nel sistema da troppi anni per non vedere che questa progressiva caduta delle responsabilità non è soltanto tecnica, non è soltanto legata alle strutture in disfacimento, ma è il frutto conseguente della maniera di non sapere approfondire e risolvere i problemi della sanità in Italia. Voglio fare una piccola annotazione: ancora oggi in Commissione sanità siamo stati con le mani in mano perchè non sappiamo ancora che cosa fare di questo malloppo — mi si passi il termine — dell'assistenza sanitaria in Italia perchè il nuovo signor Ministro non ci viene a dire che cosa intende fare.

Allora, per essere breve e per poter completare il mio intervento debbo ricordare che i controlli si attuano in due maniere. Vi sono innanzitutto i controlli che si effettuano sullo svolgimento delle operazioni di distillazione ad opera di organismi non sanitari e bisogna tener ben presente che nei protocolli di controllo sono decretati gli elementi caratteristici di salvaguardia e, oltre all'acidità, al colore, al grado alcolico e così via è indicato il metanolo. Perchè questo metanolo sia saltato al di là del contenuto biologico di certe annate e di certi vitigni e perchè possa essere configurata una organizzazione criminale è facile pensare che, al di là delle caratteristiche organolettiche ben specificate e ben controllabili, tutto questo è potuto accadere per qualche cosa di più che una occasionale condizione di corruzione: sono saltati evidentemente i sistemi di controllo e probabilmente qualche funzionario e molti tecnici hanno partecipato a questa organizzazione criminale. Non è pensabile che si possa costruire una cosa del genere senza questi gangli insiti in questo sistema di interventi non sanitari.

Per quanto riguarda il secondo comparto di controlli, quello delegato alle USL, che dovrebbe tutelare la salute del cittadino in ogni suo aspetto, non ne parlo neppure perchè significherebbe, ancora una volta, ripete-

re le responsabilità anche di questo Parlamento, anche mie come parlamentare, significherebbe di nuovo elencare i corollari delle deficienze e di conseguenza delle azioni criminali commesse in Italia.

Quindi, per quanto riguarda le prospettive, ritengo di poter essere onestamente allineato alle speranze del Ministro piuttosto che alle illusioni dei ricordi di quelle che puntualmente sono state le delusioni legate alle normative via via adottate in questa grande confusione. La speranza è che si possa fare in modo che queste istituzioni funzionino e la gente vada in galera, con una retroattività che non è penale, ma risarcitoria anche se la legge non lo dice.

Per concludere, voglio dire che non si può lasciar perdere, come per una sanatoria, o un'amnistia, quello che è successo, senza indagare come ciò sia potuto accadere in questi organismi nei quali le funzioni pubbliche erano ben delineate e in troppi casi sono mancate. Non è possibile non pensare che nella vicenda del vino al metanolo, oltre che reati di omissione non si possano individuare complicità di tecnici e di ambienti nella gigantesca operazione policentrica che è scattata per il metanolo.

Non sono quindi soddisfatto delle risposte postume.

GUALTIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente, onorevole Ministro, vorrei proprio liberarmi dell'interrogazione che ho presentato mesi addietro, se non altro per ristabilire buoni rapporti con il ministro Pandolfi il quale ha sempre avuto la mia più alta considerazione. Spero che la mia replica non allontani ancora una volta il ristabilirsi di questi buoni rapporti. Dico questo perchè non posso dichiararmi soddisfatto.

Il Ministro è bravo: viene in Aula avendo studiato attentamente i problemi ed avendo letto relazioni e libri. Noi invece abbiamo ancora, attualmente, non un problema tecnico, burocratico, ma rabbia in corpo per quello che è successo, per gli immensi danni

derivati alla nostra agricoltura, alla nostra economia e per le vittime che abbiamo lasciato sul terreno. Dobbiamo, signor Ministro, senza tanti formalismi burocratici, senza citare leggi nè decreti, ragionare insieme su un problema che è tra i più gravi tra quelli che hanno colpito il nostro paese negli ultimi anni.

Cosa speravo venisse chiarito in questa sede attraverso le risposte del Ministro alle interrogazioni? In primo luogo, le finalità che il Ministro dell'agricoltura si è posto emanando i due decreti (due e non uno) ministeriali autorizzanti la detenzione di vini a più alto tasso di metanolo naturale e, in secondo luogo, quale documentazione il Ministero si era procurato attraverso le autorità agricole e sanitarie prima di avviare le procedure per i due decreti ministeriali, cioè l'ordine di grandezza del fenomeno, il valore dei tassi presenti nel vino eccetera. Inoltre, in terzo luogo, quali sono i produttori che nel 1984 e nel 1985 in Emilia-Romagna e nel Trentino-Alto Adige hanno fatto pressione per i provvedimenti, che tipo di impianti e di vitigni hanno in esercizio tali produttori, se si tratta di vitigni che possono produrre vini buoni e possono soltanto avere un'annata disgraziata o di vitigni che sono fabbriche di vini avvelenati. Tutto questo dobbiamo sapere in questa circostanza. Infine vogliamo chiarire se la scarsa incisività dei controlli sul metanolo naturale negli anni 1984-85 abbia predisposto il terreno alla ben più grave, delinquenziale introduzione di metanolo sintetico nei vini, con tutte le conseguenze che ne sono derivate. Questi sono i problemi che abbiamo di fronte.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la detenzione del vino non è mai, signor Ministro, fine a se stessa. Lei non può fare un decreto affinché si detenga il vino punto e basta: la detenzione avviene a scopo di commercio, come dice la legge, o ha il fine di sottrarre prodotto cattivo dal mercato e avviarlo ad altre destinazioni, ma non può proporsi di tenerlo sequestrato. Quindi il problema è: che cosa ha motivato questa decisione; è un problema di dati.

Se il vino supera di qualche frazione di punto il limite dello 0,20 o dello 0,30 fissato

dalla legge, può il Ministro stabilire di detenerlo al fine di immetterlo nel commercio o di mandarlo alla distillazione? Solo se il supero è minimo. Dirò perchè. Se in una stagione particolarissima, come non è stata però quella del 1985 nè quella del 1984, dagli esami — che vorrei fossero prodotti — fosse risultato che per la straordinaria stagione di sole la percentuale di alcole metilico fosse passata nei vini neri dallo 0,30 millilitri per ogni 100 millilitri di alcole complessivo allo 0,32 o 0,33 per cento si sarebbe posto il problema se vini contenenti una percentuale di poco superiore ai limiti di legge potessero essere detenuti al fine di valutare la successiva immissione in commercio. Ma se si fosse andati ben oltre la percentuale dello 0,30, fino ad arrivare a valori molto più alti — e lei oggi ci ha detto che dagli esami sono risultati valori intorno allo 0,74 — che cosa si doveva fare?

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e della foreste*. Una sola partita.

GUALTIERI. Lei, signor Ministro, l'immissione in commercio di vini allo 0,74 non la può autorizzare: perchè allora ne autorizza la detenzione ai fini della distillazione? Noi abbiamo un'altra situazione drammatica nel settore della distillazione. L'Italia, infatti, ha una situazione pesantissima a causa della quantità di alcole metilico che è accantonata: abbiamo, credo, accantonata la produzione mondiale di sei annate. Allora si distrugge. Ma, io domando, si può fare un decreto per autorizzare un prodotto ai fini di distruggerlo? Secondo me no, perchè allora se io, signor Ministro, volessi seguire questo suo ragionamento, metterei in piedi una fabbrica di automobili con mille operai, produrrei automobili che non camminano, che non avviano neanche il motore e poi verrei a dire: prendetevi questa mia produzione e sistematela, o la accantonate o la distruggete. Il decreto, quindi, non si può fare per distruggere il vino, ma per detenerlo ai fini della commercializzazione. Ma se non c'è possibilità in tal senso? Allora non lo si ritira nemmeno. Lo si fa distruggere.

Ed ecco il secondo punto di questo proble-

ma. I laboratori provinciali o — come si chiamano — i persidi multizonali hanno dato il quadro complessivo dei tassi che tutti i vini delle due suddette regioni hanno registrato? Ritorrerò su questo punto, ma, voglio dirlo subito, il problema non riguarda solo due o tre cantine, ma molti più produttori.

In terzo luogo, che dimensione ha avuto il fenomeno in Emilia-Romagna e in Trentino? Lei ci ha detto che il totale ha riguardato 3.820 ettolitri, di cui una parte è andata alla distillazione e 1.400 ettolitri sono ancora sotto sequestro. Ma questi dati riguardano — come lei dice in altre parti della sua relazione — soltanto tre cantine in Emilia-Romagna e tre — mi sembra — in Trentino. Ora la produzione di vini in Emilia-Romagna e in Trentino, di quel tipo, in quell'anno, è stata ben più di 3.820 ettolitri, enormemente di più. Ma quale prova esiste che non abbiamo immesso in commercio vino del tipo che le tre cantine si sono fatte sequestrare? Altri agricoltori o contadini possono aver immesso in commercio regolarmente vini allo 0,74-0,80. Lei ha, signor Ministro, dati sulla reale situazione? I presidi multizonali, che non funzionano, le hanno mai dato una dimostrazione di quanto è stato il vino di quel tipo che in quelle regioni è stato immesso in commercio in quegli anni? Lei crede veramente che la produzione dell'Emilia-Romagna sia, divisa per due con quella dell'Alto Adige, solo di 1.500 ettolitri? Una produzione siffatta non coprirebbe neanche mezzo comune. Pertanto in quel periodo abbiamo avuto immissione in commercio di quantitativi ben maggiori.

Il Ministro dice: solo tre cantine per la distillazione e tre cantine sequestrate per la distruzione. Ma io non posso accettare una valutazione di questo tipo. Quindi, a mio giudizio, i dati del Ministro vanno aggiornati.

Non ho mai detto che il metanolo artificiale abbia fatto gioco sul metanolo naturale in questo caso, ma penso che l'inesistenza di controlli sanitari ha aperto la strada, fin dal 1984-85, all'uso delinquenziale del metanolo artificiale, cioè alla creazione di vini avvelenati che hanno ucciso più di venti persone e che hanno distrutto la nostra reputazione

all'estero, proprio perchè abbiamo provato che in quegli anni non c'era barriera sanitaria o barriera di controllo che tenesse in nessuna parte d'Italia. Coloro che hanno avuto interesse a fare accertare che c'era un quantitativo dello 0,74 lo hanno fatto per farsi pagare, perchè, se invece di farselo pagare, avessero voluto immetterlo in commercio, in gran parte lo potevano fare. Non è vero che l'uso criminale del metanolo artificiale non si potesse prevedere. Sono state la leggerezza con cui si è proceduto con il metanolo naturale, l'inesistenza di barriere protettive reali ad aprire la strada al delitto.

Questa è la situazione che abbiamo tuttora: infatti quei vitigni rimangono in piedi in Emilia, in Puglia e in altre parti. Se vogliamo dare aiuti all'agricoltura, diamo aiuti per la sostituzione, per il cambio, per la rotazione, altrimenti ogni anno ci troveremo con questo problema. Se poi volessimo allargare il discorso, dovremmo ricordare che dai quantitativi limitati di vino al metanolo naturale abbiamo fatto il salto drammatico nel metanolo artificiale e oggi abbiamo una situazione difficilissima.

Per difendere il buon nome del vino italiano all'estero e in Italia bisogna produrre e vendere vino e non misture varie o intrugli o veleni e spero che le meravigliose macchine che lei ha comperato, che daranno anche il nome e il cognome di tutti i vini, ci consentiranno di avere una situazione chiara e che l'Italia, per ritornare sul mercato, produrrà vino, perchè in questo momento solo un 50 per cento del vino che si commercializza è prodotto dalle uve, mentre il resto viene da intrugli che ancora non siamo riusciti ad eliminare.

COMASTRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMASTRI. Signor Ministro, sarò molto breve, anche perchè molte delle considerazioni che volevo fare le ha già svolte il senatore Consoli. Anzitutto, mi permetto di ringraziarla per la puntualità della risposta e le argomentazioni molto circostanziate che ha dato alle nostre interrogazioni. Mi permetta

però di esternare la mia profonda insoddisfazione per l'enorme ritardo con il quale si è risposto a queste nostre interrogazioni...

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho fatto di tutto per accelerare i tempi.

COMASTRI. Non so a chi devo esternare questa mia insoddisfazione, ma sta di fatto che la nostra interrogazione sull'argomento è datata 16 aprile: sono trascorsi 5 mesi e non si chiedeva risposta su un argomento di poco conto, ma su un tema che ha preoccupato enormemente il nostro paese.

Mi permetta ora di fare una considerazione amara. Tutta questa serie di provvedimenti che nel mese di aprile sono stati presi in un momento estremamente confuso, delicato e che hanno avuto dei risultati positivi a mio avviso potevano essere assunti preventivamente, senza attendere che si creasse la situazione drammatica causata dalla morte di 15 persone e dalla distruzione della nostra vitivinicoltura. Con maggiore attenzione, forse tali provvedimenti potevano essere programmati precedentemente, perchè noi tutti sappiamo che molte forze oscure e delinquenziali si inseriscono nella preparazione degli alimenti, mettendo a repentaglio la salute dei cittadini. Pertanto, a nostro avviso, i NAS, i carabinieri, la magistratura, lo stesso Ministero dell'agricoltura potevano intervenire molto tempo prima in via preventiva.

Io, a differenza del senatore Gualtieri, mi considero soddisfatto della risposta alla nostra interrogazione che praticamente riguardava lo stesso argomento. Mi permetta comunque di fare una considerazione.

È vero — e giustamente — che la legge prevede che il Ministero possa variare i limiti stabiliti in considerazione del fatto che annate particolarmente siccitose possono determinare nella distillazione il formarsi di spirito di legno in quantitativi superiori a quelli consentiti dalla norma e credo che non occorra nemmeno drammatizzare tale aspetto. Infatti — e a tale riguardo condivido quanto diceva il senatore Gualtieri — un vino che abbia un contenuto di metanolo in

percentuale di poco superiore allo 0,30 può tranquillamente essere messo in commercio e non avviato alla distillazione obbligatoria, in quanto non è sicuramente dannoso alla salute. Tuttavia, visto che il Ministero ha predisposto e predisporrà nel futuro altri decreti che terranno conto di situazioni particolari, quali la siccità o la produzione di vino e di mosto con un contenuto superiore allo 0,3 per cento, esso non dovrebbe limitarsi a dire, così come è fatto nel decreto, che questo limite è abolito, ma dovrebbe stabilire i limiti superiori che tengano conto della realtà della produzione vinicola. Così facendo si darebbe certezza e non si ingenererebbe confusione; forse non si faciliterebbero neanche speculazioni pericolose.

Detto questo, riferendomi agli strumenti a risonanza magnetica nucleare, tecniche estremamente avanzate e metodiche estremamente sofisticate, è vero che esistono soltanto due istituti che risiedono nel Nord Italia. (*Interruzione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste*). Noi sappiamo anche che il vino viene prodotto in grandissima quantità nelle regioni meridionali, come suggerisce il senatore Consoli, e di ottima qualità nelle regioni centrali. Pertanto credo che vi sia la necessità che, al fine di un controllo anche in tali zone, sia per tutelare la salute dei consumatori sia anche per tutelare i produttori onesti del Sud e del Centro Italia, questi strumenti vengano collocati in parti più accessibili del nostro paese. Credo infatti che gli istituti di chimica di alcune facoltà di agraria e i laboratori dei NAS siano in grado di usare tali strumenti che adoperano, sì, tecniche estremamente sofisticate, ma che sono anche di facile operabilità.

ROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, sono passati circa sei mesi dalla data di quella che chiamo un'interpellanza nell'intento di avviare un dibattito che andasse al di là delle semplici informazioni da parte del Governo intorno alle dimensioni che la drammatica vicenda aveva assunto. La mia interpellanza

e le interrogazioni presentate dai colleghi degli altri Gruppi risalgono al 3, 4, 5 aprile. Possiamo dire che alcuni fatti relativi in particolare alle informazioni, ai dati e alla dimensione che la grave vicenda aveva assunto durante il suo drammatico evolversi sono andati via via sviluppandosi e siamo arrivati a conoscere un complesso di cose che noi tutti chiedevamo di conoscere con le nostre interpellanze o interrogazioni. Il Ministro ci ha fornito ulteriori notizie che nel corso della vicenda non aveva reso. Io credo però, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, che questa dolorosa vicenda che ha causato la morte di venti persone e dei pericoli seri — e i danni sarebbero stati ancora più gravi e drammatici se non fossero state individuate subito le fonti di inquinamento e le ditte, i canali e i veicoli attraverso i quali tutto questo si è potuto verificare — deve indurci ad una riflessione al di là del fatto, in sé limitato, alla luce delle leggi e dei provvedimenti oggi in vigore. Io vorrei affrontare due aspetti impliciti delle questioni che ponevo con l'interpellanza che ho presentato insieme ad altri colleghi.

Uno riguarda gli strumenti che abbiamo a disposizione per prevenire e reprimere fenomeni di questo genere che non dobbiamo considerare limitati soltanto al fatto più eclatante, grave e criminoso come quello che si è verificato. Vi è una sofisticazione strisciante, meno drammatica, che non uccide immediatamente ma che — se si fa uso continuato e prolungato di vino con un tasso di alcool metilico anche biologico, naturale — determina, come dice la scienza medica, conseguenze gravose sulla salute dell'uomo.

Ci sono paesi dove storicamente si producono vini con una gradazione alcolica costituita in parte da un alcool, sia pure biologico, del tipo di cui stiamo parlando, ai quali alcuni medici fanno risalire una percentuale di morti per cause che vengono definite dalla scienza medica con i termini che conosciamo. Tale fenomeno ci deve preoccupare.

Voglio anche aggiungere, onorevole Ministro, che questa vicenda del vino al metanolo — e lei lo sa meglio di me — ha rilanciato un discorso che credevamo chiuso dopo l'adozione di leggi negli anni passati e dopo le

scelte che l'Italia aveva fatto a Bruxelles negli anni '60 intorno alla questione dei regolamenti riguardanti il vino: il discorso dell'immissione di alcool. Ormai si sente in giro, non solo negli ambienti commerciali e industriali, ma anche in alcuni ambienti agricoli, che è meglio usare lo zucchero se ci sono problemi. Si fa una grande confusione, ne sono consapevole, onorevole Ministro: ci si riferisce alle annate deboli che danno un prodotto di qualità scadente, con una gradazione bassa e la legislazione ammette, soprattutto in alcuni paesi del Nord Europa, di alzarla attraverso il ricorso allo zucchero. C'è una ventata attorno a questa vicenda che rischia di travolgerci se i sistemi di controllo e di repressione non dovessero essere pronti e funzionali. A questo riguardo mi si consenta — è uno degli argomenti che volevo trattare — di dire che noi chiedevamo una serie di misure ed il rafforzamento delle strutture addette alla prevenzione, alla lotta contro la sofisticazione. Devo dare atto che il decreto che abbiamo approvato in agosto, da questo punto di vista, fa uno sforzo considerevole in direzione dell'ufficio repressione frodi. Il Ministro ha ricordato l'ampliamento degli organici ed il potenziamento di questo servizio, ma mi consenta il Ministro — e lui lo sa — di dire che non abbiamo soltanto questo servizio addetto alla lotta contro le sofisticazioni e le frodi; abbiamo altri strumenti per i quali sono già state espresse qui preoccupazioni e riserve o denunce di inefficienza, che, sia pure brevemente, voglio richiamare.

C'è tutto il settore che compete alla sanità, che in questa materia ci lascia non solo non tranquilli ma addirittura preoccupati: riguarda le USL alle quali sono affidati certi compiti, riguarda certi laboratori che sono passati alle USL che a questa questione non pensano minimamente. Credo che sul terreno del coordinamento quel decreto-legge, convertito in legge nell'agosto, qualche impulso lo dia, per cui questa funzione di coordinamento dobbiamo utilizzarla al massimo in quanto abbiamo bisogno di concentrare e di coordinare veramente, indicando le priorità, tutti i servizi che sono preposti alla lotta contro la sofisticazione.

La seconda questione, onorevole Ministro,

e sarò breve in quanto con questo termina il mio intervento...

PRESIDENTE. Anche perchè ha già superato il tempo a lei concesso.

ROSSI. Soltanto un minuto, signor Presidente. Non voglio ripetere quanto diceva il collega Gualtieri: poniamo il problema della revisione della legge n. 162 in un'ottica che sia insieme agricola e vitivinicola.

Dei vitigni che storicamente — e questo in qualche caso è dimostrabile — producono vini con una quantità di alcool biologico superiore a quanto previsto dalla legge dobbiamo favorire l'estirpazione.

Non voglio allargare il discorso: abbiamo un problema di riordino della nostra viticoltura che va affrontato. Si tratta di una viticoltura che sta scendendo spesso dal colle alle valli, alla piana, che sta perdendo in qualità e aumenta le quantità creandoci una infinità di problemi sul terreno commerciale.

Nell'affrontare questo problema riteniamo che quanto previsto dall'articolo 22 debba essere totalmente cambiato. Se non ci saranno iniziative da parte del Governo presenteremo un disegno di legge, perchè riteniamo che, in questa materia, occorra metterci al sicuro non solo da possibili fughe del vino che, superando i quantitativi di alcool metilico biologico previsti dalla legge, rimane nelle cantine: continuare a produrre — laddove questo è pressochè un fatto costante che avviene quasi tutti gli anni — vino che deve essere avviato alla distillazione in quanto contiene una quantità di alcool metilico naturale superiore al previsto, credo rappresenti uno spreco di risorse.

Infine, temiamo fortemente che lasciare la possibilità di detenere questi vini nelle cantine per poi avviarli alla distillazione rappresenti più di una tentazione verso un loro consumo. Questi vini, anche se non sono così pericolosi come quelli che hanno incorporato metanolo sintetico, rappresentano sempre un elemento di preoccupazione: sono uno stimolo per i tanti sofisticatori che esistono in questo paese, nonostante che abbiamo deciso di alzare le difese e di aumentare le pene.

PRESIDENTE. Lo svolgimento della interpellanza e delle interrogazioni sulle vicende del vino sofisticato con metanolo è così esaurito.

Interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DE CATALDO, segretario:

FANTI, PIERALLI, PASQUINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere, viste le recenti decisioni assunte dal Consiglio dei ministri della CEE riguardo alla grave situazione del Sud Africa:

1) perchè il Consiglio non ha tenuto in alcun conto le richieste avanzate dal Parlamento europeo con la risoluzione votata nel luglio ultimo scorso per efficaci misure politiche ed economiche contro il Governo di Pretoria rispondenti alle attese della grande maggioranza della popolazione sudafricana, degli Stati e delle organizzazioni civili e religiose dell'Africa;

2) perchè il Governo italiano non si è dissociato, come altri Governi hanno ritenuto opportuno fare, dalle posizioni assunte a nome della CEE in contrasto tra l'altro con i provvedimenti approvati in precedenza dal vertice europeo dell'Aja;

3) che cosa intende fare il Governo italiano perchè il Consiglio della CEE riveda al più presto le sue versioni e perchè comunque l'Italia assicuri con concrete iniziative la sua solidarietà e il suo appoggio alle popolazioni che si battono contro la politica dell'*apartheid*.

(3-01471)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLLASTRELLI, RANALLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei*

lavori pubblici e di grazia e giustizia. — Premesso:

che gli appalti di grandi opere pubbliche in fase di costruzione nell'alto Lazio (la nuova superstrada Civitavecchia-Viterbo-Orte-Terni, l'ammodernamento della strada statale Cassia, il ripristino e l'elettrificazione della linea ferroviaria Civitavecchia-Capranea-Orte, il nuovo ospedale, il nuovo carcere giudiziario, il nuovo tribunale) non finiscono mai tra perizie e controperizie suppletive, intralci burocratici veri o presunti, varianti e controvarianti con le conseguenti e immancabili revisioni dei prezzi;

che opere che a suo tempo appaltate e finanziate potevano essere realizzate in sei mesi durano da anni e diventano veri pozzi di San Patrizio per la spesa pubblica;

che questo stato di cose provoca, oltrechè l'aumento pauroso dei costi, arricchimenti ingiustificati dei gruppi finanziari appaltatori delle opere e delle loro immancabili clientele (senza alcun collegamento diretto e trasparente con l'imprenditoria locale) ed anche ritardi ingiustificati con danni incalcolabili sotto il profilo economico e occupazionale della Tuscia viterbese,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritiene opportuno promuovere una inchiesta e una indagine accurata per accertare le eventuali responsabilità dei ritardi e di eventuali illeciti arricchimenti, nonchè accelerare al massimo lavori già finanziati e non ancora completati, oltrechè, se necessario, provvedere al loro rifinanziamento, comunicando opera per opera l'attuale stato dei lavori, i finanziamenti e i tempi programmati e necessari alla loro ultimazione definitiva, anche per dare risposta alla ormai prossima fase discendente della occupazione edile nella centrale di Montalto di Castro;

quando saranno appaltati e inizieranno i lavori delle opere per 30 miliardi del piano di sviluppo comprensoriale della Maremma e della superstrada Livorno-Civitavecchia.

(4-03291)

BASTIANINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che l'A3 — meglio conosciuta come l'autostrada Reggio Calabria-Salerno — è l'unica

arteria autostradale che collega il Centro-Nord d'Italia e il resto del Continente con tutto il Sud;

che a distanza di tanti decenni dalla sua costruzione comincia a diventare insufficiente a smaltire l'intenso traffico che vi si svolge;

che tale situazione è destinata ad appesantirsi con la realizzazione di nuovi insediamenti industriali, con l'utilizzazione del grande porto di Gioia Tauro e con l'incremento del turismo;

che, a causa della conformazione del terreno e dei mezzi tecnici di cui si disponeva all'epoca della sua costruzione, essa ha un tracciato particolarmente tortuoso, che quindi diviene causa di frequenti incidenti anche mortali,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno iniziare un riammodernamento dell'intera arteria autostradale, costruendo anche una terza corsia da destinare al traffico pesante, che quindi renderebbe più scorrevole e sicuro il traffico veloce.

(4-03292)

BASTIANINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — Premesso:

che con legge 14 novembre 1984, n. 781, è stato istituito l'ufficio ANAS per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria con competenze gestionali dell'autostrada e di arterie statali;

che al predetto ufficio sono state attribuite le competenze che spettano normalmente ai compartimenti dell'ANAS;

che di fatto è stato istituito un altro compartimento in Calabria, quantunque i compartimenti dell'ANAS abbiano competenze a carattere regionale;

che l'istituzione di un altro compartimento in Calabria rappresenta un grave precedente rispetto alla ordinaria articolazione delle competenze dei compartimenti dell'ANAS;

che l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in varie materie, fra le quali anche la viabilità d'interesse regionale, stabilisce che il trasferimento stesso riguarda anche le

strade statali di cui alle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

che in sostanza alla regione Calabria dovrà essere trasferita tutta la viabilità statale minore, ossia tutte le arterie statali dell'*hinterland* calabrese;

che di conseguenza, permanendo le attuali competenze a carattere regionale dei compartimenti dell'ANAS, nonchè l'esistenza di un altro compartimento in Calabria, il compartimento di Catanzaro avrà poco da gestire,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se al fine di garantire l'esistenza del compartimento dell'ANAS di Catanzaro con i propri compiti e funzioni istituzionali non sia giusto restituire allo stesso compartimento la gestione di tutte le arterie statali attribuite al compartimento di Cosenza con la legge n. 781 summenzionata;

2) se non sia opportuno attribuire alla struttura periferica dell'ANAS di Cosenza la sola autostrada Salerno-Reggio Calabria e relativi svincoli per la gestione e la manutenzione unitaria dell'autostrada stessa e porre nel contempo il compartimento dell'ANAS di Catanzaro allo stesso livello dei compartimenti dell'ANAS di Napoli e Potenza, ai quali è stata sottratta solo la competenza attinente alla gestione dei tratti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria attraversanti i territori della Campania e della Basilicata;

3) quali garanzie possano essere fornite ai circa 900 dipendenti d'ufficio e d'esercizio del compartimento dell'ANAS della Calabria, in servizio presso la sede compartimentale di Catanzaro e gli uffici staccati di Cosenza e Reggio Calabria, in merito alla continuità e alla stabilità dell'attuale sede di servizio, messa a repentaglio dal previsto trasferimento alla regione Calabria delle arterie statali d'interesse regionale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

(4-03293)

CARTIA, BALDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che la Corte dei conti richiamò l'attenzione del Ministro delle finanze sul problema globale dei rimborsi IVA-IRPEF e più preci-

samente sul danno derivante all'erario dal maturare degli interessi sui mancati rimborsi;

che successivamente il Ministro delle finanze dette indicazione agli uffici competenti di privilegiare tali settori;

che l'ufficio IVA di Cuneo anzichè privilegiare tale servizio lo penalizza: infatti dalla capacità di settore su base annuale 1985 del 243 per cento si è passati ad un impiego di capacità operativa, alla data del 31 agosto 1986, del 38 per cento. Ciò vuol dire che, considerato l'ammontare complessivo dei rimborsi giacenti, si devono corrispondere interessi pari a 800 milioni di lire mensili;

che, come se questo non bastasse, pur in presenza di un impoverimento di organico di quattro unità dovuto alla commutazione di sede di personale, due operatori con parecchi anni di anzianità e quindi con professionalità acquisita sono stati distaccati presso altri uffici,

gli interroganti chiedono di sapere come può essere compatibile l'indicazione data dalla Corte dei conti e dal Ministero delle finanze con i dati reali sopra citati.

(4-03294)

ANDERLINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se a seguito del lancio di missili libici sull'isola di Lampedusa siano stati ritirati i tecnici delle industrie belliche italiane dislocati in Libia per assistere le forze armate di quel paese;

in caso di risposta negativa, quali siano il numero e le società da cui dipendono tali consiglieri.

(4-03295)

ANDERLINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se, come promesso dal Ministro, nel 1986 siano cessati gli aiuti militari ai paesi del terzo mondo, finanziati con i fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo;

in caso di risposta negativa, quali siano i paesi beneficiari, l'ammontare e lo scopo dell'aiuto.

(4-03296)

BAIARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che con l'interrogazione 4-02299 del 12 settembre 1985 aveva tra l'altro già richiamato l'attenzione del Ministero sulla precaria situazione in cui erano costretti ad operare sia il tribunale che la pretura di Vercelli per la carenza di magistrati e di personale;

che con lettera n. 2719109 del 1° aprile 1986 il Ministero, in risposta alla predetta interrogazione, aveva fornito una serie di assicurazioni sulle misure in corso di adozione per il superamento di quanto lamentato, l'interrogante chiede di sapere:

a) se il Ministero sia al corrente che anziché migliorare la situazione è ulteriormente peggiorata in quanto presso il tribunale di Vercelli anziché uno mancano adesso tre magistrati dei cinque in organico e presso la pretura i magistrati mancanti sono ora due dei tre previsti in organico (gli organici sono peraltro vecchi e superati e andrebbero aggiornati alle nuove realtà ed esigenze);

b) se il Ministero sia altresì al corrente che tutto questo comporta la pratica impossibilità di funzionamento del tribunale della libertà e della formazione di collegi giudicanti, «giudicati di fortuna» presso il tribunale e la paralisi nell'istruttoria delle numerose ed importanti cause del lavoro pendenti in pretura;

c) quali urgenti misure, effettive e non di semplice dichiarazione di intenti, il Ministero di grazia e giustizia intenda questa volta adottare, in via sia eccezionale che transitoria, per impedire l'ulteriore aggravarsi della situazione descritta, per garantire il normale funzionamento degli uffici del tribunale e della pretura di Vercelli e per dare una risposta in positivo alle giuste attese dell'opinione pubblica, dei magistrati e dell'ordine degli avvocati e dei procuratori di Vercelli.

(4-03297)

ANGELONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Preso atto che il disegno di legge governativo n. 1729 riguardante l'aumento di 2.000 unità dell'organico del corpo degli agenti di custodia è stato discusso ed approvato dal Senato in data 23 settembre 1986;

atteso che l'ampliamento dell'organico degli agenti di custodia è certamente un problema di viva attualità ed occupa un posto rilevante nel quadro delle priorità che riguardano i servizi di Stato;

constatato che la difficile situazione in cui si dibattono molti istituti di pena, certamente dovuta alla carenza degli organici, è stata giustamente e coralmemente denunciata dai direttori degli istituti in occasione della recente festa del corpo degli agenti di custodia;

fatto osservare che alla suddetta difficile situazione non sfugge l'istituto carcerario di Massa (Massa-Carrara) il cui organico è sceso da 104 a 85 agenti, compresi i malati, i convalescenti e i distaccati ad altri uffici, mentre i detenuti sono 350 (talvolta si è superato il numero di 400), per cui in un rapporto ritenuto equo a livello nazionale di tre agenti su quattro reclusi l'organico degli agenti di custodia del carcere di Massa dovrebbe essere di 260 unità;

atteso inoltre che la direzione dell'istituto penale di Massa, uniformandosi saggiamente e responsabilmente a moderni criteri gestionali, è riuscita a realizzare una notevole, proficua apertura tra il carcere e la comunità locale;

rilevato che nel suddetto istituto sono state infatti realizzate varie manifestazioni per i reclusi come spettacoli teatrali e musicali, tornei di calcio, mostre di pittura, concorsi di poesia, corsi di formazione professionale, avvalendosi utilmente della grande disponibilità e operatività dei gruppi del volontariato;

tenuto conto che tutto ciò ha significato un aumento di incombenze per gli agenti di custodia che hanno dovuto sottoporsi ad un lavoro pesante, rinunciando spesso ai riposi e svolgendo anche più compiti contemporaneamente,

l'interrogante, pur formulando fervidi auspici per un sollecito iter parlamentare del disegno di legge n. 1729, consapevole che i tempi tecnici necessari per giungere all'approvazione definitiva del citato testo legislativo non sempre sono brevi, chiede di conoscere le decisioni che il competente Ministe-

ro vorrà adottare per avviare intanto a soluzione nei tempi brevi la pesante situazione che si è venuta a determinare nell'istituto penale di Massa.

(4-03298)

ANGELONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che in data 25 giugno 1986 il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale onorevole Pino Leccisi, rispondendo all'interrogazione 5-02511 dell'onorevole Lops sul fenomeno del caporalato nel Mezzogiorno (vedi il Bollettino delle Commissioni della Camera n. 618 di mercoledì 25 giugno 1986), avrebbe detto tra l'altro che per un potenziamento dei propri organici e quindi per una efficace azione di controllo il Ministero del lavoro aveva richiesto alla Presidenza del Consiglio l'autorizzazione ad incrementare gli organici del personale da destinare anche negli ispettorati ed uffici del lavoro maggiormente interessati al fenomeno in questione;

atteso che lo stesso rappresentante del Governo disse anche che nello scorso mese di maggio era stata nominata presso il Ministero del lavoro un'apposita commissione d'inchiesta,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se la Presidenza del Consiglio dei ministri abbia concesso l'autorizzazione ad incrementare gli organici del personale dei servizi ispettivi, come richiesto dal Ministero del lavoro;

2) se la commissione d'inchiesta sul fenomeno del caporalato, appositamente istituita, stia svolgendo o abbia esaurito i suoi lavori e se abbia già disponibili utili documentazioni.

(4-03299)

VENTURI, VOLPONI, BO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che il Ministero ha giustamente sospeso la soppressione della linea ferroviaria Fabriano-Pergola perchè vengano sperimentati nuovi criteri di gestione volti a ridurre il passivo;

che a tutt'oggi non è stato adottato un analogo provvedimento per la linea ferroviaria Urbino-Fano-Pesaro, la cui soppressione si avrà il 28 settembre prossimo venturo;

che il problema delle linee ferroviarie interne della provincia di Pesaro assume grande rilievo per lo sviluppo economico e sociale dell'entroterra provinciale in relazione anche alla mancanza di un'alternativa che potrebbe essere costituita da una arteria stradale pedemontana mai realizzata;

che si tratta di un problema la cui soluzione richiede non la soppressione delle tratte esistenti ma la ricostruzione della tratta Pergola-Urbino, distrutta dalla guerra, e la costruzione della tratta Urbino-Sant'Arcangelo di Romagna, iniziata e poi abbandonata nel lontano 1929, in modo da avere, nell'interesse della vasta zona interna e nello stesso interesse generale, una linea ferroviaria alternativa a quella litoranea adriatica, non sempre sicura per il terreno su cui è costruita;

che quello delle linee ferroviarie interne della provincia di Pesaro è comunque un problema unico perchè la linea Fabriano-Pergola può sussistere solo con la prospettiva, che con la soppressione dell'Urbino-Pesaro verrebbe meno, di raggiungere in futuro come in passato Urbino, collegando così tutto l'entroterra pesarese;

che vivissimi sono il fermento e le proteste delle popolazioni interessate e delle amministrazioni democratiche che le rappresentano,

gli interroganti chiedono di conoscere se non intenda rinviare almeno per un anno la soppressione della linea ferroviaria Urbino-Fano-Pesaro, in modo da permettere all'amministrazione ferroviaria e alla regione Marche di meglio valutare il problema nella sua globalità sia per quanto riguarda la gestione dell'esistente, sia per quanto riguarda l'eventuale completamento della rete.

(4-03300)

MOLTISANTI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali.* — Premesso che per iniziativa della regione siciliana sembra assumere rilevanza la scelta politica del recupero della edilizia cosiddetta abusiva mediante finanziamenti regionali sui progetti esecutivi relativi ad opere di urbanizzazione primaria dei quartieri abusivi;

ritenuto:

che per la realizzazione di tale meritoria

opera di risanamento del patrimonio edilizio dei quartieri abusivi la regione siciliana concederà contributi fino al 90 per cento sui progetti esecutivi;

che nello spirito di tale iniziativa la regione siciliana ha lanciato un appello ai sindaci e agli amministratori dei comuni dell'Isola perchè accelerino l'approvazione dei piani particolareggiati di recupero;

che nell'ambito di tale sforzo di risanamento diretto a salvare le case di necessità non è agevole ed è anzi impossibile distinguere fra quartieri che possono beneficiare o meno del condono in base al parametro cronologico istituito con la legge n. 47 del 1985, sicchè nell'ambito di uno stesso quartiere da risanare apparirebbe ingiusta e discriminatoria la penalizzazione dell'abusivismo non condonabile che creerebbe guasti anche estetici, ambientali e architettonici al quartiere in quanto tale;

che pertanto appare più confacente allo spirito della legge nazionale una pianificazione del risanamento dei quartieri abusivi che estenda il beneficio del condono a tutte le case realizzate nell'ambito di ogni quartiere fino alla data del marzo 1985, a partire dalla quale gli amministratori di ogni comune della Sicilia sono intervenuti attivamente per comprimere ogni ulteriore attività edificatoria abusiva;

considerato:

che la regione siciliana con legge n. 26 del 15 maggio 1986 ha autorizzato numerosi comuni dell'Isola ad assumere personale tecnico per il controllo del territorio, oltrechè per l'esame delle pratiche di sanatoria edilizia;

che tale iniziativa della regione siciliana e l'eco positiva che essa ha avuto in tutti gli amministratori dell'Isola costituiscono una garanzia per la tutela e la salvaguardia del territorio e dell'ambiente e un deterrente definitivo per qualunque iniziativa edilizia a carattere abusivo,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) quale sia il motivo giuridicamente valido su cui si fonda il diniego della estensibilità del condono edilizio all'abusivismo realizzato fino al marzo 1985, atteso che tale richiesta è stata formulata unanimemente da

tutti gli amministratori di comuni della Sicilia come garanzia che il fenomeno si sarebbe arrestato definitivamente, come in effetti è accaduto;

2) quale iniziativa intendano adottare per promuovere un'azione governativa che, tenuto conto delle difficoltà degli abusivi di adempiere gli onerosi obblighi di pagamento delle penalità previste dalla legge n. 47 del 1985, preveda misure più eque e dilazionate che incoraggino l'autodenuncia entro un termine perentorio di tutti gli abusivi ancora non censiti;

3) quali provvedimenti intendano adottare per evitare che, nelle more di una più approfondita disamina dei problemi connessi al fenomeno dell'abusivismo e degrado ambientale, l'imminente scadenza del termine (30 settembre 1986) per la fruizione del condono crei motivi di ulteriore sgomento fra le nostre popolazioni ed occasioni di gravi tensioni sociali.

(4-03301)

PANIGAZZI, BUFFONI, BOZZELLO VEROLE, SELLITTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se risponde a verità la notizia secondo la quale un recente provvedimento del comando generale dell'arma dei carabinieri obbliga i militari che abbiano maturato venti anni di servizio nella stessa legione a cambiare assegnazione di sede di servizio;

ove la suddetta notizia rispondesse al vero, in base a quali ragioni il provvedimento sarebbe stato adottato e come l'arma dei carabinieri intende risolvere i problemi posti dai trasferimenti, atteso che gli interessati hanno quasi tutti radicato i loro interessi, la famiglia, la casa.

(4-03302)

MOLTISANTI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Considerata la situazione di grave allarme destata dalla smobilitazione della base AGIP, settore operativo Canale di Sicilia-Siracusa;

ritenuto che tale iniziativa contrasta con il precedente programma dell'azienda di in-

vestire 1.000 miliardi in tutte le aree della Sicilia, compresa quella di Siracusa;

considerato che il disimpegno degli enti del settore, oltretutto soffocare ogni speranza di sviluppo della produzione, comporterà l'acuirsi della crisi disoccupazionale che grava già pesantemente nella provincia di Siracusa e creerà disagi ed ansie in circa 120 attuali dipendenti (fra tecnici, amministrativi, addetti ai magazzini e ai servizi logistici);

ritenuto altresì che il problema coinvolge altre 350 persone circa che ruotano attorno all'indotto (portuali e addetti ai trasporti);

ritenuto infine che la inopinata decisione compromette la strategia della razionalizzazione dell'intero settore operativo e sconvolge il quadro di precise specializzazioni fra le varie aree interessate (Gela, Ragusa, Siracusa, Trapani) che la stessa azienda aveva prospettato in sede regionale,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) quali iniziative intendano adottare per garantire che la provincia di Siracusa sia un effettivo interlocutore permanente dell'AGIP, dell'ENI e dell'IRI, con riferimento al settore delle ricerche e dello sfruttamento del petrolio e delle industrie connesse;

2) se non ritengano necessario intervenire direttamente nei confronti delle suddette aziende al fine di evitare mutamenti di indirizzo tesi a penalizzare Siracusa che deve rimanere un'area strategica per la soluzione della questione dell'*off-shore*;

3) se non ritengano altresì opportuno sollecitare gli enti predetti ad un confronto diretto con le forze politiche e sindacali di Siracusa volto a chiarire il problema della base operativa dell'AGIP per il settore Canale di Sicilia, per la costruzione delle piattaforme petrolifere, per i progetti e i programmi dell'ENI e dell'IRI, per le partecipazioni statali e regionali, ai fini di garantire un programmato sviluppo produttivo e una sensibile decelerazione della crescente crisi disoccupazionale di tutta la provincia di Siracusa.

(4-03303)

MOLTISANTI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Ritenuta la gravissima situazione di pericolo incombente sul

centro storico e sui monumenti più significativi del patrimonio artistico di Noto barocca;

considerato che tale pericolo notoriamente connesso con lo stato di degrado recentemente accertato dalle competenti autorità della soprintendenza di Catania, del genio civile di Siracusa e del comune di Noto è tanto più grave in quanto la città di Noto è sita in zona ad alto rischio sismico ed è attraversata da una falda freatica che agevola lo sgretolamento delle fondamenta di numerosi palazzi monumentali tra cui la cattedrale;

ritenuto pertanto che va ravvisata la necessità di un intervento urgente dello Stato al fine di salvaguardare da sicura imminente rovina tali beni di interesse artistico, nazionale ed universale,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) quali provvedimenti intenda adottare per il risanamento del patrimonio artistico di Noto barocca degradato a livello di drammatico collasso;

2) se non ritenga opportuno intervenire per constatare e valutare direttamente la gravità della situazione segnalata e per promuovere intanto, nelle more di una più compiuta programmazione, dirette iniziative dello Stato, idonee ad evitare, in via di emergenza, le prevedibili disastrose conseguenze derivanti dalla persistente disattenzione della regione siciliana.

(4-03304)

PISANÒ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Considerati:

l'aggravarsi della situazione degli sfratti (solo a Milano oltre undicimila);

le irregolarità riscontrate nell'amministrazione del patrimonio da parte di molti IACP;

l'obsolescenza della legge sull'equo canone, che di fatto è diventata strumento di discriminazione tra i cittadini;

gli eccessivi cambi di destinazione d'uso concessi dagli amministratori locali,

l'interrogante chiede di sapere quali immediati provvedimenti intenda prendere il Governo per contenere e disciplinare l'ondata degli sfratti e giungere alla abrogazione della legge sull'equo canone.

(4-03305)

PISANÒ. — *Ai Ministri delle finanze e della difesa.* — Premesso:

che il museo storico di Voghera ha ricevuto in donazione l'autovettura A 112 sulla quale il 3 settembre 1982 vennero massacrati dalla mafia a Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e sua moglie Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa;

che il museo storico di Voghera, in data 10 settembre 1984, ha chiesto al competente Ministero delle finanze l'esenzione di detta vettura dal pagamento del bollo di circolazione trattandosi di automobile divenuta cimelio storico;

che il Ministero delle finanze, direzione generale delle tasse e delle imposte dirette sugli affari, ha risposto solo in data 1° settembre 1985 (divisione XI, protocollo 345682/84) respingendo la richiesta avanzata dal museo storico di Voghera;

che la vettura è ancora intestata alla signora Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa, la quale, sia pure per interposta persona, è così tenuta ancora al pagamento del bollo della sua vettura sulla quale è stata assassinata,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per concedere il beneficio fiscale dell'esenzione dal pagamento del bollo, previsto per gli autoveicoli di interesse storico, anche alla vettura di proprietà della signora Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa, ponendo fine ad una situazione assurda e vergognosa per lo Stato italiano.

(4-03306)

ANGELONI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della marina mercantile e del turismo e dello spettacolo.* — Premesso che in data 14 luglio 1986 il presidente dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Marina di Massa segnalò alle competenti autorità la grave situazione venutasi a creare sulle spiagge di Marina di Massa in seguito all'erosione del mare che ha danneggiato in particolare l'area sud (Ronchi-Poveromo), una delle più belle e frequentate della Toscana;

atteso che lo stesso presidente, dopo aver espresso serie preoccupazioni a causa del permanere e dell'evolversi del fenomeno

erosivo e per le gravi conseguenze che indubbiamente si ripercuoteranno sull'ambiente e sull'economia locale, ha manifestato forti perplessità per il fatto che l'ufficio del genio civile delle opere marittime di Genova, ente competente e predisposto alla salvaguardia delle coste marine, si è completamente disinteressato del problema nonostante sia stato opportunamente sollecitato dalla regione Toscana ad intervenire portando a termine quanto prima il progetto di difesa di tutto il litorale;

rilevato che la presa di posizione del presidente dell'AAST è largamente condivisa nella zona e rispecchia lo stato d'animo sia degli operatori del settore (albergatori, titolari di stabilimenti balneari, commercianti) che delle autorità locali;

atteso inoltre che una recrudescenza del fenomeno erosivo che quasi inevitabilmente avrà luogo nei prossimi mesi in concomitanza con il verificarsi delle mareggiate, assai frequenti durante la stagione invernale, potrebbe compromettere in maniera irreparabile il patrimonio turistico che costituisce uno dei punti trainanti dell'economia locale;

considerato infine che un eventuale ritardo nel completamento del progetto di difesa del litorale potrebbe anche compromettere i risultati sino ad oggi conseguiti grazie alle opere realizzate in altri tratti di mare antistante l'arenile nella zona centrale dell'abitato di Marina di Massa,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se si siano fatti carico del problema dell'erosione del litorale a Marina di Massa;

2) attraverso quali concreti interventi intendano porre in essere efficaci misure per difendere l'arenile;

3) entro quali tempi tecnici ritengano che le opere di difesa potranno essere presumibilmente poste in essere.

(4-03307)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

492^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24 SETTEMBRE 1986

3^a Commissione permanente (Affari esteri):

3-01471, dei senatori Fanti ed altri, sulle decisioni assunte dal Consiglio dei ministri della CEE in merito alla situazione esistente in Sud Africa.

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 25 settembre 1986**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 25 settembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Modifiche alle legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (23-423-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,50).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari